

LVI.

TORNATA DEL 5 GIUGNO 1877

Presidenza del Presidente TECCHIO.

SOMMARIO. — *Sunto di petizioni — Istanza del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, approvata — Discussione del progetto di legge: Modificazione alle leggi d'imposta sui fabbricati — Osservazioni del Senatore Pepoli G. e del Senatore Rossi A. cui risponde il Ministro delle Finanze — Considerazioni del Senatore Gadda, Relatore — Replica del Ministro delle Finanze, dei Senatori Pepoli G., Rossi A. e Gadda — Nuove spiegazioni del Ministro delle Finanze — Raccomandazione del Senatore Martinengo cui associasi il Senatore Torelli — Dichiarazione del Ministro — Ringraziamento del Senatore Martinengo — Chiusura della discussione generale — Approvazione degli articoli 1-3 — Raccomandazione del Relatore Gadda all'art. 4 — Dichiarazione del Ministro e dei Senatori Pallieri e Magliani — Approvazione degli articoli 4-7 — Dichiarazione chiesta dal Senatore Casati data dal Ministro — Approvazione dell'art. 8. — Raccomandazione del Senatore Vitelleschi cui risponde il Ministro — Approvazione dell'art. 9, ultimo del progetto — votazione a scrutinio segreto del progetto approvato — Risultato della votazione.*

La seduta è aperta alle ore 2 20.

Son presenti il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze e il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, e più tardi interviene il Ministro degli Affari Esteri.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 114. Il Presidente dell'Associazione costituzionale di Venezia ricorre al Senato onde ottenere che nella discussione del progetto di legge relativo alle convenzioni marittime venga riconfermato l'ordine del giorno votato dalla Camera dei Deputati intorno all'allacciamento delle comunicazioni da Brindisi con Messina.

115. La Camera di commercio ed arti di Siena

si associa alla petizione della Camera di commercio ed arti di Milano, relativa alla fusione delle Banche minori con la Banca Nazionale nel Regno.

116. La Camera di commercio ed arti di Cremona si associa alla petizione della Camera di commercio di Milano nell'intento di ottenere che venga sospesa l'abolizione dell'arresto personale per debiti civili e commerciali.

117. La Deputazione provinciale di Catania ricorre al Senato onde ottenere che venga modificato il progetto di legge relativo alle convenzioni marittime nel senso che siano estese al porto di Catania gli approdi stabiliti per quello di Messina.

118. La Giunta comunale di Acireale (Catania) si associa alla petizione presentata dalla Giunta provinciale di Catania relativa alla modificazione degli approdi nel progetto di legge sulle convenzioni marittime.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Io vorrei pregare il Senato di voler permettere che il progetto di legge relativo alle foreste, venga messo in discussione immediatamente dopo il progetto di legge per modificazione alla legge d'imposta sui fabbricati. Il Senato conosce le vicende fortunate di quella legge. L'Ufficio Centrale, sebbene abbia fatto buon viso al concetto generico del progetto votato dalla Camera elettiva, vi ha portato qualche modificazione. Ora, sarebbe veramente a deplorare, se al fine che si è proposto l'Amministrazione e a quello cui tende il Parlamento, anche in questa sessione non si fosse a tempo, per qualche piccola modificazione fatta al progetto, di rimandare la legge alla Camera dei Deputati.

Spero che il Senato aderirà a questa mia preghiera.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro di Agricoltura e Commercio propone che il progetto di legge forestale venga discusso immediatamente dopo il progetto per modificazioni alla legge d'imposta sui fabbricati.

Nessuno facendo opposizione, la proposta dell'on. Ministro s'intende approvata.

**Discussione del progetto di legge:
Modificazione alla legge d'imposta sui fabbricati.**

PRESIDENTE. Prego il Senatore, Segretario, Chiesi da dar lettura del progetto di legge: Modificazione alla legge d'imposta sui fabbricati.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

Art. 1.

Nell'anno 1878 si farà una revisione generale dei redditi dei fabbricati secondo le disposizioni della legge 26 gennaio 1865, N. 2136, della legge 11 agosto 1870, allegato F, N. 5784, e della presente.

I redditi risultanti dalla detta revisione serviranno di base per l'applicazione dell'imposta dal 1° gennaio 1879.

Art. 2.

Non più tardi del 31 dicembre 1877 saranno notificati, per mezzo di scheda, ai possessori di fabbricati non permanentemente esenti da

imposta, i dati compresi nei registri catastali formati in esecuzione dell'articolo 3 dell'allegato G, alla legge 11 agosto 1870, o messo solamente il reddito.

L'agente delle imposte invia le schede al Sindaco, il quale, con manifesto che resterà affisso per 10 giorni consecutivi all'albo pretorio, notifica che le schede stesse sono depositate nell'ufficio comunale, e invita i possessori di fabbricati a ritirarle.

I possessori che non trovino la propria scheda fra quelle depositate nell'ufficio comunale, debbono farne richiesta al Sindaco.

Art. 3.

I possessori inscrivono nella scheda i fabbricati non permanentemente esenti che l'agente avesse omessi e i dati che mancassero, indicano le variazioni che credano di loro interesse, e aggiungono il reddito separatamente per ciascun fabbricato.

Art. 4.

Le schede debbono essere consegnate, entro il febbraio 1878, all'agente per i fabbricati posti nei comuni capoluoghi di agenzia, e al Sindaco per i fabbricati posti negli altri comuni.

Coloro che non consegnano la scheda nel detto termine, ovvero la consegnano senza iscrivervi reddito o senza variazioni negli altri dati, si ritengono avere rispettivamente confermato il reddito precedentemente accertato e i dati contenuti nei registri catastali.

Art. 5.

L'agente procede alle rettificazioni e alle iscrizioni d'ufficio, e quindi forma una tabella nella quale si noteranno per ogni possessore i fabbricati e i redditi denunziati, confermati, rettificati, iscritti d'ufficio o concordati.

La tabella è pubblicata mediante deposito nell'ufficio comunale per il corso di 30 giorni, e con manifesto del Sindaco che indica il luogo, i giorni e le ore in cui gl'interessati possono esaminarla.

Art. 6.

Indipendentemente dalla pubblicazione di cui nel precedente articolo, ed anche durante la pubblicazione stessa, l'agente delle imposte no-

tificherà individualmente a ciascun possessore le rettificazioni o le iscrizioni d'ufficio che lo riguardano.

Entro il termine di 20 giorni da quello in cui tale notificazione fu fatta, egli ha facoltà di ricorrere alla Commissione comunale o consorziale contro le rettificazioni e le iscrizioni d'ufficio.

I ricorsi si presentano all'agente, al quale però, pei fabbricati posti nei comuni non capoluoghi di agenzia, si possono trasmettere per mezzo del Sindaco. L'agente invia alla Commissione i ricorsi insieme alla tabella, aggiungendo nella medesima le variazioni che fossero avvenute per nuovi concordati.

Art. 7.

Per i giudizi relativi alla imposta sui fabbricati sono aggiunti alla Commissione provinciale un ingegnere nominato dal Governo ed un ingegnere nominato dal Consiglio provinciale.

Art. 8.

Al N. 4 dell'articolo 2 della legge del 26 gennaio 1865, N. 2136, è sostituito il seguente:

4° Le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali coi loro accessori, quando appartengano allo stesso proprietario dei terreni cui servono, e siano inoltre destinate:

a) all'abitazione di coloro che attendono col proprio lavoro alla manuale coltivazione della terra;

b) al ricovèro del bestiame necessario per quella coltivazione, o alimentato da quei terreni;

c) alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrari dei terreni, non che alla custodia e conservazione delle macchine e degli attrezzi che servono alla coltivazione dei terreni medesimi.

Art. 9.

Il Governo del Re provvederà con decreto reale a quanto occorre per l'esecuzione della presente legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Il primo inserito è l'onor. Senatore Pepoli Gioacchino.

Egli ha quindi la parola.

Senatore PEPOLI G. Il Relatore dell'Ufficio Centrale nella sua elaborata Relazione nota come il Commissario del secondo Ufficio abbia espresso il desiderio che il Governo, a tutela de' contribuenti, vigili, onde impedire che i comuni e le provincie abusino delle sovraimposte.

Io prego il Senato a permettere che io svolga brevemente le ragioni che mi spinsero a formulare la raccomandazione superiormente indicata.

Comincerò peraltro dicendo che mi rallegro e mi applaudo di poter votare coscienziosamente questo progetto di legge; imperocchè con esso il Governo non fa altro che domandare per il fisco la facoltà di raggiungere quei contribuenti renitenti che l'onor. Presidente del Consiglio chiamò nell'altro ramo del Parlamento con molta opportunità ed efficacia di parola, *contrabbandieri della tassa sui fabbricati*.

Non si tratta di aumentare la imposta: si tratta modestamente di perequare, e di far cessare le immunità ed i privilegi contrari allo spirito dello Statuto ed ai dettati della scienza.

Io avrei però desiderato che il Ministro con questa legge non solo avesse chiamato all'osservanza dei propri doveri i contribuenti, ma che avesse colto questa opportunità per richiamare eziandio all'osservanza dei loro doveri le Amministrazioni comunali e provinciali.

Egli avrebbe in simil modo preso al medesimo laccio non dico due candidi colombi, ma due grossi e veramente pericolosi arbitri.

L'imposta dei fabbricati non è certo tenue, ma confrontata alle altre imposte che gravitano i contribuenti in Italia non potrebbe dirsi soverchia se non fosse stata sperequata dall'incremento rapido e continuo dei centesimi addizionali. Ho detto che essa non è soverchia confrontata con le altre imposte italiane, ma però essa è gravissima se si confronta colle imposte a cui sono soggetti i fabbricati negli altri paesi di Europa.

In Francia, per esempio, l'imposta governativa non assorbe che il cinque per 010 sulla rendita netta, mentre in Italia come voi sapete assorbe coi decimi di guerra il sedici per 010. Ho copiate queste cifre nel giornale degli *Economisti* del mese di ottobre 1876.

Non ostante questo enorme divario, se il signor Ministro giungesse a ridurre tutte le altre imposte d'Italia in proporzione a questa, l'Italia

potrebbe salire in Campidoglio, come disse il Deputato Sella a Cossato, e ringraziare gli Dei.

Ma i centesimi addizionali pur troppo raggiunsero una cifra così alta in alcune provincie, che anche l'imposta dei fabbricati complessivamente diventa eccessiva quanto l'imposta sulla ricchezza mobile, quanto i balzelli sul pane e sul sale.

Non dimentichiamo, o Signori, che l'imposta colpisce la ricchezza mobile del 13 0/0 e in Inghilterra si limita al 2; che il sale è esente in moltissimi paesi, che in Francia paga dieci lire ogni quintale mentre fra noi paga oltre quaranta. Non dimentichiamo, Signori, che l'imposta del pane fu bandita dal bilancio di ogni nazione civile. Non vi dolga, o Signori, se rammento sovente l'eccessiva gravità di queste imposte, ma io reputo utile che essa sia sempre impressa nel pensiero del legislatore acciocchè egli provvegga in un non lontano avvenire, imperciocchè io perderei quasi ogni fiducia nelle nostre istituzioni se dovessi credere con alcuni onor. nostri Colleghi, che i balzelli sul lavoro e sul risparmio sieno invariabili, indispensabili, eterni.

Ho detto che i centesimi addizionali in alcune provincie d'Italia adulterarono l'indole mite di quest'imposta e la resero incompensabile, e mi accingo, o Signori, a dimostrarlo. La legge acconsente, come voi ben sapete, alle provincie ed ai comuni di raddoppiare la tassa governativa dei fabbricati. In origine le provincie ed i comuni dovevano dividere la lira per metà, ma col procedere del tempo la provincia valendosi forse della sua qualità di tutrice spogliò il comune de' propri diritti e condannò i pupilli ad appagarsi delle briciole che cadevano dalla sua mensa prefettizia.

È vero però che sono i contribuenti che pagano le spese di questa interpretazione tutoria della legge, imperciocchè i comuni poi si rifanno sulle loro spalle e raddoppiano i centesimi come fossero i pesci ed i pani della bibbia; ed il Governo lascia passare dal canto suo rispettosamente la volontà dei comuni ad onta che la legge abbia raccolto nelle sue mani il freno e gli abbia imposto l'obbligo di tutelare gli interessi dei contribuenti.

In questo modo, o Signori, in alcuni comuni l'imposta dei fabbricati è salita al 45 per cento, cioè a 20 centesimi al di là del limite consen-

tito dalla legge: cifra questa che fa strabiliare chiunque ne prenda cognizione, e di cui l'onorevole Ministro Coppino, che mi duole non vedere al suo posto, non vorrà tenere in colpa la mia immaginazione, come la teneva in colpa di alcune modeste osservazioni da me fatte in ordine alla legge sull'obbligo dell'istruzione elementare da noi testè votata.

In ogni modo, questo stato di cose era talmente grave che l'antecessore dell'onorevole Depretis, il Ministro Minghetti, se ne preoccupò seriamente. È vero che se ne preoccupò soltanto quando egli volle rivendicare all'Erario i 15 centesimi che lo Stato aveva ceduto alla provincia in cambio dei centesimi addizionali sulla ricchezza mobile; rivendicazione che l'onorevole Finali ieri l'altro amaramente rimpiangeva. Il risultato delle preoccupazioni ministeriali fu la presentazione di una legge che stabiliva all'articolo 3, che l'aumento dei centesimi addizionali sull'imposta fondiaria non sarà concesso ai comuni dalle Deputazioni provinciali se non è destinato a spese obbligatorie od a spese facoltative dipendenti da impegni precedenti alla pubblicazione di questa legge, o che abbiano carattere continuativo. Ora, sapete, o Signori, quali siano stati i risultati di questa provvidissima legge che i contribuenti salutarono con un clamoroso applauso? Cedo la parola alla relazione ufficiale delle imposte dirette di cui leggo testualmente i termini:

« Da questi dati emerse pur troppo come si sia continuato nel 1875 l'aumento del carico delle sovraimposte comunali e provinciali che da 122 milioni nel 1872, sono salite nel 1876 a 150 milioni, in modo che nel breve periodo di 4 anni (continua l'egregio Direttore generale) il peso della sovraimposta è cresciuto del 30 0/0, locchè prova (conchiude egli) l'urgente necessità di porre un limite assoluto alla facoltà di sovraimporre, ora concessa alle amministrazioni comunali e provinciali. »

Non son dunque soltanto i torturati contribuenti che domandano questa riforma, ma sibbene l'uomo medesimo più competente nella materia, cioè il Direttore generale delle imposte dirette.

Ora, o Signori, la cifra di 30 milioni annui corrisponde ad un capitale di 600 milioni confiscati, si voglia o non si voglia, dai comuni

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 GIUGNO 1877

e dalle provincie a danno della proprietà fondiaria.

Provatevi, o Signori, a vendere le case ed i poderi, e vedrete se il compratore non terrà, nello stabilire il prezzo, conto di tutte le nuove imposte sino all'ultimo centesimo.

A Bologna, per esempio, è pur troppo evidente che la proprietà fondiaria è diminuita grandemente di valore per il fatto dell'aumentata sovrainposta comunale. E quest'aumento straordinario convien pure che ci conduca a riflettere seriamente su questo doloroso argomento.

Come è che per aggravare la proprietà fondiaria di 13 centesimi (che diventano poi 16 coi decimi di guerra) furono necessarie le deliberazioni dei rami del Parlamento e la sanzione del Re, mentre poi perchè per imporre 20 centesimi addizionali non fu necessaria in molti comuni che la deliberazione del Consiglio, il più delle volte radunato in seconda chiamata, il più delle volte diretto ed ispirato dal solo segretario comunale? Vi pare giusto e logico questo procedimento? Vi pare equo sostituire al controllo efficace del Parlamento l'usata indulgenza delle Deputazioni provinciali e la tacita complicità dei Prefetti?

In Francia, in Prussia, in Olanda, nella massima parte dei paesi d'Europa le sovrimposte non possono varcare il limite legale che mediante una legge. Cautela e vincolo che hanno impedito che la proprietà fondiaria fosse in quei paesi schiacciata sotto il peso dell'imposta e che le hanno concesso in questo modo di quadruplicare in breve tempo la produzione agricola.

Nell'ultimo rapporto di finanza di Leone Gambetta egli afferma che la produzione fondiaria francese è salita a cinque miliardi e che il carico corrispondente per l'imposta non giunge al 3 0/0, mentre nell'origine quando la tassa fu stabilita era commisurato al 16 0/0.

La invariabilità della tassa fondiaria, onor. Ministro, è raccomandata vivamente e fortemente da tutti gli autori più autorevoli tanto inglesi che francesi. Essa non è però conciliabile col nostro sistema tributario comunale. Il pericolo incessante dell'aumento dei centesimi addizionali pesa su tutte le contrattazioni, paralizza la elasticità della produzione.

Le sovrimposte comunali in Francia ascen-

dono a 47 milioni, fra noi toccano i cento ad onta che il territorio francese si svolga su 500,000 chilometri quadrati, ed il nostro su 300,000 appena, ad onta che la Francia numeri una popolazione di 37 milioni di abitanti, e l'Italia appena di 27 milioni.

Ma come avviene che la legge 14 giugno 1874 non abbia frenato l'inondazione dei centesimi addizionali, non abbia fatto rientrare nel suo letto normale l'imposta sui fabbricati?

Se io fossi seduto su quel banco, temerei fortemente vedere sorgermi al fianco il mio predecessore che mi domandasse severamente conto della sua legge e delle sue intenzioni.

È vero che l'on. Depretis potrebbe rispondere: io ed i miei Colleghi abbiamo fatto della legge quello che ne avete fatto voi ed i vostri colleghi.

Infatti, standomi questa questione sommanente a cuore, interpellai il Ministro Cantelli in questo recinto medesimo sulle irregolarità che si commettevano a questo proposito, ed egli mi rispose ravvolgendosi nel manto della legalità, e rovesciando la colpa sulle Deputazioni provinciali.

Ora, qui sta la vera quistione sulla quale io invoco la benevola attenzione dell'on. Ministro Depretis.

Sopra chi deve rovesciarsi la responsabilità se la legge del 14 giugno 1874 non è stata osservata?

Io credo che fino a tanto che non sia stata votata dal Parlamento la legge speciale sulla responsabilità degli agenti governativi, la responsabilità, se non in realtà, in fatto cada sulle spalle dell'onorevole Ministro dell'Interno.

Per porre un argine alle interpretazioni soverchiamente benigne delle Deputazioni provinciali, la legge 14 giugno 1874 sostituì col l'articolo 3° ai criteri facoltativi, stabiliti dalla precedente legge, delle indicazioni precise e tassative.

Per meglio chiarire la questione aggiungerò che la legge anteriore lasciava facoltà alla Deputazione provinciale di accordare l'aumento dei centesimi addizionali a norma dei propri convincimenti e dei propri criteri. L'articolo terzo invece stabilisce che il limite legale non può essere varcato se non per le spese obbligatorie e per le spese facoltative che abbiano

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 GIUGNO 1877

il carattere continuativo e siano dipendenti da impegni contratti prima del 14 giugno 1874.

E ciò non è tutto; per meglio chiarire e più efficacemente il proprio concetto il legislatore aggiunse l'art. 5°, ove stabilì che le deliberazioni dei Consigli comunali che aumentano la imposta non potrebbero essere in nessun caso rese esecutorie se non dopo 20 giorni dalla loro presentazione al Prefetto. Con quest'ultimo articolo a me sembra che siasi voluto togliere ogni equivoco e riconfermare nettamente la responsabilità del Governo che scaturisce limpiddissima dall'art. 132 della legge comunale, che accorda ai Prefetti il diritto di sospendere ogni deliberazione contraria alla legge.

Ho indicato sotto la scorta di documenti ufficiali quali sieno stati i risultati complessivi economici della nuova legge. Mi corre obbligo di aggiungere che essa non fu dovunque rettammente applicata.

Infatti, o Signori, se volessimo raccogliere in un libriccino tutte le deliberazioni delle Deputazioni provinciali colle quali si accordano ai comuni gli aumenti delle imposte, noi avremmo un singolare *specimen* di argomentazioni a fronte delle quali quelle usate dai greci del basso impero scapiterebbero assai.

Ed infatti tutte le spese per esse hanno il carattere obbligatorio e continuativo; tutte hanno radice in un remoto passato. Le spese di beneficenza non possono essere per molte Deputazioni provinciali limitate, benchè non siano obbligatorie.

L'uso dell'elemosina non è egli un diritto continuativo? Gli spettacoli teatrali diventano un bisogno imperioso delle popolazioni, e tutti hanno radice nell'antica sentenza *panem et circenses*; se il ballo non è un diritto continuativo, è un esercizio continuativo. Guai poi se il Prefetto è amico politico del Sindaco. Allora i Congressi preistorici, i giardini pubblici, i templi protestanti, le statue politiche, i banchetti imbanditi ad onore dei Ministri, i viaggi prefettizi, diventano indeclinabilmente spese obbligatorie e continue.

E che meraviglia di ciò, se i Ministri soventi con delle circolari chiedono ai comuni concorsi illegali per l'istruzione superiore, per le esposizioni, per le vie ferrate? Quale meraviglia, se il tutore non esercita nessuna influenza sopra il pupillo, quando è costretto a mormorar-

gli all'orecchio: fate quello che dico, non quello che faccio? L'esempio che viene dall'alto è sempre contagioso. La malattia che logora gli occhi dei Sindaci, è la medesima che logora gli occhi dei Ministri; è una specie di oftalmia, che impedisce loro di discernere veramente quali siano le spese necessarie, indispensabili, e che loro vieta di farne il saggio sulla pietra di paragone dell'imposta. I contribuenti sono vittima di una perpetua cospirazione in favore degli interessi personali e locali.

Il già Ministro delle Finanze francesi, Leone Say, pubblicò un libriccino, che fece distribuire a tutti i Deputati e a tutti i Senatori, in cui sono accortamente notate le nuove spese, poste a fronte delle nuove imposte, perchè e Senatori e Deputati possano confrontarle fra loro e farsi un giusto criterio sulla loro opportunità e sulla loro giustizia.

Anche in Italia la pubblicazione di un simile *vade mecum* credo tornerebbe di pratica utilità pei contribuenti.

Turgot scriveva in un suo splendido libro, che la difficoltà maggiore che incontrano gli uomini che amministrano le pubbliche finanze, è quella di limitare le spese e stabilire se esse abbiano veramente quel carattere di urgenza e d'indispensabilità che valga a legittimale.

Quindi io mi rivolgo all'onorevole signor Ministro delle Finanze, e lo scongiuro a considerare, egli che ha domandato al Parlamento di punire i contribuenti ribelli, se non credesse opportuno di trovar modo di frenare peranco efficacemente gli arbitrî e gli abusi dei Consigli comunali e provinciali.

E sono lieto di cogliere questa occasione per domandare all'onorevole mio amico, che cosa sia avvenuto di una splendida Relazione intorno ai tributi comunali, pubblicata da un onorevole nostro Collega, il Senatore Pallieri, nella quale Relazione molti dubbî erano tolti, molte difficoltà erano eliminate.

Parmi che sia urgente provvedere alle finanze comunali, e soprattutto in ciò che concerne il tributo fondiario; poichè, lasciando correre l'acqua per la china, come oggi corre, noi andremmo incontro ad un gran pericolo, quello cioè di esaurire le forze contributive del paese per procedere a delle spese inutili e soverchie. L'imposta fondiaria costituisce il nerbo

di ogni sistema tributario; e appunto per ciò conviene rispettarla nelle sue applicazioni, conviene non gravare sovra di essa soverchiamente la mano, poichè nei giorni di pericolo, nei giorni di crisi, è alla proprietà fondiaria che noi ricorriamo.

Napoleone I, ai Ministri delle Finanze, che lo consigliavano di aumentare l'imposta fondiaria, rispondeva:

Ne tarissons pas les mamelles, qui doivent nous nourrir dans les jours du malheur.

Io sono di opinione che noi isteriliamo la fonte della prosperità italiana, lasciando che i Consigli comunali e provinciali, aggravando la proprietà fondiaria, tolgano ai proprietari i mezzi più efficaci di sviluppare la ricchezza nazionale.

Credete voi, o Signori, che la Francia avrebbe raggiunto quel meraviglioso incremento di prosperità che forma l'ammirazione e l'invidia delle altre nazioni, se la proprietà fondiaria non fosse stata rispettata dal Governo, e se il Governo non l'avesse fatta rispettare dai comuni e dalle provincie, se non l'avesse sottratta, permettendoci che lo confermi ad alta voce, all'ignoranza ed all'egoismo del maggior numero dei comuni rurali, ed all'imprevidenza di alcuni fra i maggiori comuni?

Io spero che l'onorevole Ministro Depretis proporrà un riordinamento dell'imposta comunale che valga a togliere gli abusi che ho avuto l'onore di indicare al Senato, ma frattanto che questa legge riparatrice sia presentata, io lo esorto a voler fare in modo che la legge del 14 giugno 1874 sia strettamente e severamente applicata, e che cessino quegli abusi e quegli arbitrî che tutti amaramente rimpiangono.

Dopo ciò, due altri argomenti mi restano a toccare relativamente a questa legge. Il primo si riferisce alle multe.

Io desidererei conoscere dall'on. signor Ministro se col mutato modo di denuncia si sieno tolte le multe come erano nell'antica legge.

L'altro argomento che debbo trattare si riferisce ad una quistione molto importante e di una urgente attualità.

Doveva essere presentata quest'oggi una petizione della Società per gl'interessi economici di Roma. Ignoro se sia stata effettivamente presentata. In ogni modo mi permetta il Senato di spiegarne brevemente il concetto. Essa do-

manda rispettosamente al sig. Ministro un'esenzione dell'imposta dei fabbricati per un determinato numero di anni a beneficio delle nuove case per i poveri.

Dirò francamente la mia opinione in proposito. Io intendo benissimo che l'onorevole Ministro Depretis, severo custode dell'Erario nazionale, che è salito al potere dicendo che egli non vuole riscuotere neppure una lira di meno, rifiuti di accogliere in Senato un emendamento che rifiutò nell'altro ramo del Parlamento. Ed io, confesso il vero, non posso interamente dissentire dall'on. signor Ministro. Le condizioni dell'Erario sono così gravi, le imposte indirette sono così esorbitanti, che il Governo non può oggi ragionevolmente acconsentire nessuno sgravio alle imposte dirette.

Ora è evidente che se egli accordasse di esonerare dall'imposta dei fabbricati per dieci anni le nuove case per i poveri, diminuirebbe indirettamente gl'introiti delle imposte dirette. I capitali che sarebbero impiegati nelle nuove case, e che sarebbero esonerati per dieci anni da ogni aggravio, non sono essi oggi in circolazione, e non sono essi soggetti alla tassa della ricchezza mobile? Lo scapito dell'Erario non è dunque evidente?

Ma la imposta dei fabbricati si compone, o Signori, di due elementi, cioè dell'elemento governativo e dell'elemento comunale e provinciale.

Nelle grandi città, soprattutto nell'Alta Italia, è appunto il secondo elemento, le sovraimposte comunali e provinciali, che rende difficile, e dirò, quasi impossibile, il poter impiegare utilmente de'capitali in nuove costruzioni.

Se la imposta non fosse che di 13 centesimi ogni lira di rendita, ognuno vede che il costruttore potrebbe soddisfare questa tassa senza sensibile danno; ma quando invece dopo tre anni bisogna che egli paghi quarantacinque centesimi ogni lira, il peso diventa soverchio ed insopportabile e cessa ogni beneficio. E con questa condizione come si può sperare che uno speculatore si appaghi che il suo capitale gli frutti appena il due o il tre per 100? Riesce quindi difficile, per non dire impossibile, che sorgano case operaie sufficienti ai bisogni del lavoro. In quei paesi dove un generoso filantropo, quale l'onorevole Senatore Rossi, non si

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 GIUGNO 1877

è posto a capo della onesta speculazione, essa ha miseramente naufragato.

Io quindi oso chiedere al signor Ministro, se non potrebbe accordare ai Municipi e alle Deputazioni provinciali la facoltà di esonerare per 10 anni dall'imposta dei fabbricati i nuovi edifici ed in ispecial modo le case operaie.

I comuni hannò grande interesse che sorgano nuovi fabbricati, poichè essi raccoglieranno un grande beneficio dai dazi sulle pietre, sui legnami, sul ferro, sui marmi. Essi ritrarranno un grande beneficio dal lavoro che queste nuove fabbriche procureranno alla popolazione. Essi in questo modo aumenteranno le case per i poveri e le renderanno più sane, più igieniche. Essi in questo modo potranno accogliere nuovi cittadini nella cerchia delle loro mura ed i proventi del dazio-consumo cresceranno in proporzione dell'aumentata popolazione e dell'aumentata prosperità. Quindi a me sembra che i comuni dovrebbero accogliere festosamente la mia proposta.

Molto più che dell'esonero dei centesimi addizionali non viene alle loro finanze nessun danno, non partecipando essi ai proventi delle tasse sulla ricchezza mobile. Aggiungasi che molti dei capitali che sarebbero impiegati in queste case verrebbero naturalmente da altre città, da altre provincie e quindi anzi al comune ne verrebbe un altro grande beneficio, quello di aumentare la materia imponibile.

Io reputo poi che nelle condizioni di molte città e specialmente nella condizione della città di Roma sia un grande beneficio quello di moltiplicare le case dei poveri. E qui voglio fare una dichiarazione.

Parlando di case pei poveri, non intendo certo di parlare di quei quartieri edificati unicamente per le classi artigiane. Io credo pericolosa e non utile la separazione della popolazione in classi distinte.

Io mi restringo a chiedere il beneficio della esenzione della sovrainposta per quelle nuove case modeste e sane che colla tenuità relativa dell'affitto procurano un reale sollievo all'operaio.

La Società degli interessi economici di Roma a buon diritto si preoccupa di questa questione, imperocchè se nella eterna città oggi quelle case sono scarse, moltiplicandosi la popolazioni riu-

sciranno sempre più scarse ed impari ai bisogni crescenti del lavoro.

Negli altri paesi i Parlamenti hanno imposto ai contribuenti dei grandi oneri per ingrandire, abbellire, risanare la loro capitale; noi finora non abbiamo fatto invece che scarsissimi sacrifici, e Roma non pesa per verità sul nostro bilancio.

Sopprimendo per dieci anni i centesimi addizionali dei comuni e delle provincie sulle nuove fabbriche, noi renderemo ad essa un grande servizio, che non diminuirà, onor. Depretis, di un centesimo le rendite dello Stato.

Raddoppierà anzi gli elementi della loro ricchezza e prosperità.

Aggiungo di più, che molti di quei capitali che ora sfuggono alla imposta della ricchezza mobile, quando saranno impiegati in uno edificio saranno agevolmente colpiti dal fisco; molto più dopo l'attuazione della legge che stiamo di scutando. Avrei molte altre cose a dire, ma non voglio abusare della vostra benevolenza, egregi Colleghi. Mi limiterò a riassumere le cose fin qui esposte.

Approvo pienamente il concetto che ha informato questa legge. Raccomando all'onorevole Ministro di provvedere a che l'aumento esuberante illegale dei centesimi addizionali non venga a compromettere gl'interessi generali dello Stato, immiserendo e calpestando la proprietà fondiaria. Domando al signor Ministro di vigilare col suo Collega dell'Interno a che cessi ogni arbitrio e ogni falsa interpretazione della legge; arbitrî e interpretazioni che hanno avuto per dolorosa conseguenza che la legge 14 giugno 1874 sia fin qui rimasta una lettera morta. E conchiudo, nell'interesse di Roma, nell'interesse delle classi operaie, che pur sono meritevoli del nostro affetto, pregando l'onor. Depretis di considerare se egli non potesse escogitare un articolo di legge che, esonerando per dieci anni le nuove fabbriche dalla sovrainposta comunale e provinciale, facilitasse lo sviluppo della industria e rialzasse le condizioni dell'onesto operaio nell'antica, veneranda, eterna capitale d'Italia.

PRESIDENTE. La parola è all'onor. Senatore Rossi.

Senatore ROSSI A. Come avrete letto, onorevoli Colleghi, nella Relazione dell'Ufficio Centrale, e più ancora negli atti dell'altro ramo

del Parlamento, vi sarete accorti che evvi un punto nero in questa legge dei fabbricati, che non venne finora chiarito abbastanza. Forse la questione non è stata posta fin qui nel suo vero significato: in ogni modo cominciò a recare gravissimi danni alla industria nazionale, e siamo dinanzi al pericolo che questi danni possano prendere una proporzione maggiore. Intendo parlare della tassa sui fabbricati, che da parecchie agenzie delle imposte si viene applicando alle macchine di un opificio, il quale paga poi per le dette macchine l'imposta di ricchezza mobile.

Onde avviene che se la cosa dovesse continuare così, le macchine nel Regno d'Italia diventerebbero mattoni dinanzi all'agente della tassa sui fabbricati, e tornerebbero macchine innanzi all'agente della tassa di ricchezza mobile.

Prima di procedere innanzi dichiaro che io ho promesso all'on. Ministro delle Finanze di non turpargli per nulla l'andamento regolare di questa legge; un po' a ciò mi conduce quella necessità che a quest'epoca preme sul Senato, e specialmente per leggi che toccano le imposte, ed un po' anche, devo dirlo, quella deferenza che io porto al Ministro Depretis, il quale avendo trovato la questione in piedi quando venne al potere ha promesso nell'altro ramo del Parlamento di studiarla a fondo.

Io non posso per altro far tacere la mia coscienza dinnanzi ad un fatto, che io credo un'ingiustizia dipendente non altro che da una meno esatta interpretazione della legge. Ed è perchè spero di essere in grado di porre più nettamente e più praticamente agli occhi del Senato lo stato delle cose, che io prendo la parola. D'altronde sono anche persuaso che si possa recar rimedio al malè senza turbare l'armonia della legge sull'imposta dei fabbricati.

La prima origine di questo duplicato d'imposte, cui ho accennato, incomincia dai molini da grano e dal valore locativo che a questi molini si assegnò.

Quando si discusse la legge nell'altro ramo del Parlamento, nella tornata del 7 dicembre 1864, l'on. Ministro delle Finanze diceva: « L'articolo 1 della legge così si esprime: I fabbricati ed ogni altra stabile costruzione saranno soggetti ecc. ecc. » e poi continuava: « saranno considerati come costruzioni stabili

anche i molini, i bagni natanti, i ponti volanti ecc. ecc. » e soggiungeva: « pare a me che l'alea dell'articolo 1 si riferisca alle costruzioni che sono sopra i fiumi, imperocchè esso dice che sono considerati come costruzioni stabili anche i molini, i bagni natanti, i ponti volanti ed ogni altra costruzione di simile natura che sia fissata alla riva. »

Ora si capisce che il valore di una piccola casetta, che serve ad uso di molino antico sopra una roggia, è quasi nullo se non lo si contempla assieme a quegli arnesi di legno e di pietre che secondo il sistema antico formano uno di quei 60,000 molini per macina da grano accennati dall'onor. Depretis nell'altra Aula e che son tutti o quasi tutti una proprietà del possessore della terra.

Quello non si chiama opificio, si chiama molino; come tale si loca, come tale si assoggetta all'imposta, e sta bene, poichè si vede chiaramente il proprietario che loca una proprietà e l'industriante che se ne serve per macinarne il grano.

Ora, che avvenne? permettetemi che io vi legga un brano di discorso dell'onorevole Merzario, alla Camera dei Deputati:

« Pubblicata quella legge, a nessun agente delle tasse, per quanto io sappia, venne in mente in sulle prime che, in virtù del citato articolo, i meccanismi e gli attrezzi fissi, che sostituiscono e rappresentano la mano dell'uomo, dovessero considerarsi come parte integrante dei fabbricati e che all'imposta dei fabbricati dovesse andar soggetto il loro reale o presunto valore locativo. Il buon senso avvertiva, che a far parte ed a costituire la caratteristica speciale di un fabbricato ad uso opificio, può forse concorrere, oltre il caseggiato materiale, il fatto ed il valore dell'acqua motrice. Questo complesso di materiale morto e di forza viva può forse considerarsi, senza sforzo di fantasia, come elemento costitutivo essenziale di un fabbricato ad uso opificio. Ma il buon senso non ammetteva e non ammette che come parte di fabbricato, sebbene ad uso opificio, debbano riguardarsi i molteplici e multiformi congegni meccanici, siano fissi o non fissi, che servono ai vari usi ed alle diverse produzioni della industria: e per conseguenza che gli incannatoi, i telai, le bacinelle, i rocchetti, le spole, i fusi ed altri apparecchi au-

che fissi, ossia il loro valor locativo, debba andar soggetto all'imposta dei fabbricati.

« Il regolamento che fece seguito tanto alla legge sui fabbricati del 1865, quanto a quella del 1870, parve pienamente conformarsi al principio logico, e alla ragione giuridica, ammettendo la distinzione fra il reddito fondiario e il reddito di ricchezza mobile. Infatti l'art. 21 di esso regolamento dice chiaramente :

« Quante volte al reddito fondiario di un fabbricato vada commisto un reddito di ricchezza mobile, come si verifica nel caso che una stessa persona possieda il fabbricato e vi eserciti un'industria, il dichiarante ne farà prudenzialmente la separazione. »

Ma vi ebbero agenti fiscali in Lombardia, i quali considerando come vi sieno anche dei filatoi di seta che si danno in locazione (anche distanti dalle rive dei fiumi, perchè possono esser mossi con le macchine a vapore) compresero nelle denunce anche le macchine che costituiscono il filatoio.

L'art. 5 della legge dice:

« Saranno considerati come opifici tutte le costruzioni, specialmente destinate all'industria e munite di meccanismi ed apparecchi fissi. »

Quindi denunziarono i filatoi alla tassa prediale.

Ma siccome l'appetito viene, come dicesi, mangiando, così lo zelo degli agenti fiscali.

Essi dissero allora: Perchè non denunzieremo anche le fabbriche di cotone?

Qui non era più il caso del valore locativo; non potea reggere il criterio perchè non avviene che questa specie di opifici grandiosi si diano in locazione, ma gli agenti non se ne sono dati per intesi, e denunziarono anche le fabbriche di cotone.

Come? dissero gli industriali; le macchine che sono i fattori principali della industria su cui paghiamo la imposta di ricchezza mobile, senza la quale non ci sarebbe esercizio dell'industria; che nulla hanno a fare con i fabbricati, che noi nei nostri bilanci separiamo; le macchine che vanno soggette ad ammortamenti dal 10 al 15 e fino al 20 per cento oltre a tutte le riparazioni e cambiamenti e rinnovazioni, mentre sui fabbricati si deduce un ammortamento del 2 1/2 per cento, se nuovo, e tutto al più del 5 per cento se il fabbricato è vecchio; vedremo noi soggettarsi le macchine ad una

tassa che è già normale al 30 per cento, e, come avete udito dal Senatore Pepoli, in qualche comune raggiunge il 45 per cento?

Una Società che mi appartiene possiede diversi stabilimenti dove il valore delle macchine è decuplo di quello dei fabbricati.

In uno di essi, per esempio, la costruzione del fabbricato costò 90 mila lire, e vi si contiene un milione, non meno di un milione di macchine a filare.

In altri fabbricati della medesima Società i valori sarebbero ancora più sproporzionati.

Ora, come è possibile che si voglia denunziare alla tassa prediale macchine di tale natura?

E i cotonieri ricorsero ai Tribunali.

Convien qui avvertire che allorchando si discusse questa legge d'imposta si è creduto di assicurare i diritti dei cittadini contro gli arbitri del fisco, appoggiandosi all'autorità giudiziaria.

Ma quale disinganno!

Il Codice Civile fu pubblicato, mi pare, poco prima della legge sui fabbricati.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. No, poco dopo.

Senatore ROSSI A. Mi pareva un poco prima, ma a ogni modo non è stato pubblicato contemporaneamente; fu pubblicato dopo? peggio.

L'art. 414 dice: « Sono pure beni immobili per destinazione tutti gli oggetti mobili annessi dal proprietario ad un fondo od edificio per rimanervi stabilmente.

« Tali sono quelli che vi stanno attaccati con piombo, gesso, calce, stucco od altro, o che non se ne possono staccare senza rottura o deterioramento, o senza rompere o guastare la parte del fondo o dell'edificio a cui sono attaccati.

« Gli specchi, i quadri ed altri ornamenti si reputano stabilmente uniti all'edificio, quando formano corpo col tavolato, colla parete o col soffitto.

« Le statue si reputano immobili quando sono collocate in una nicchia formata per esse espressamente, o quando fanno parte di un edificio nel modo sopraindicato ».

Questo è il famoso articolo 414 del Codice civile in base al quale sotto il titolo di meccanismi fissi applicati alle macchine i cotonieri lombardi hanno perduto la lite.

Ma a me par evidente che secondo l'art. 414 del Codice civile, gli apparecchi fissi sono una

imposta, un cardine, un catenaccio, un campanello, ma non so darmi pace che per apparecchio infisso s'intendano le macchine.

Per ragioni di statica le macchiné devono essere fermate alle pareti, al suolo, diversamente le correggie le porterebbero in aria, a meno che i Tribunali non s'immaginassero che si possano usare delle macchine campate nell'aria.

Io non sono avvocato, ma ho udito tante volte dire che presso i Tribunali il fisco perde moltissime cause che sembrano giuste. Qui il caso è inverso; il fisco ha vinto una causa che ha tutte le apparenze di non essere giusta. Così i Tribunali chiamati a difendere i cittadini dagli arbitri del fisco vengono indirettamente a legittimare gli arbitri del fisco medesimo.

Considerando le quali cose aveva ben ragione l'onorevole Depretis, quando ha spese quattro pagine della sua Relazione portata innanzi alla Camera dei Deputati per togliere l'adito alla autorità giudiziaria.

Questo egli si proponeva coll' articolo 9° che poi venne soppresso. Egli con ottime ragioni diceva di tenersi alle Commissioni accertatrici, alle Commissioni provinciali.

Sventuratamente fu proprio quella creduta garanzia contro gli arbitri del fisco che ha messo in riguardo la Camera dei Deputati il cui Relatore così si esprimeva:

« Ma intanto l'adito aperto alla giustizia del magistrato rimane là come una salutare avvertenza alle Commissioni accertatrici e come una valvola di sicurezza per l'interesse dei cittadini nel caso in cui di evidente e grave lesione si tratti. Cotesta minaccia, cotesta valvola di sicurezza è tanto più necessaria di mantenerla, dopochè, per la unificazione del procedimento voluto dalla legge del 1870, il giudizio sul reddito dei fabbricati è deferito a Commissioni composte in maggioranza di elementi a nomina governativa. È questa anzi una delle principali ragioni per cui la proposta della competenza dei Tribunali fu altra volta nella Camera nostra vivamente combattuta. »

Sicchè io potrei dire, la mia causa è giusta per le ragioni che mossero il Ministro a proporre la soppressione dei Tribunali; e la mia causa è giusta per le ragioni che decisero la Camera a mantenere i Tribunali.

Ed ora qual'è la situazione?

Che nelle altre provincie del Regno, nel Veneto, nell'Italia centrale, nel Napoletano, prevarrà la giurisprudenza attuata contro i cotonieri lombardi.

Se le cose dovessero essere in questa maniera, ma val proprio la pena di fondare delle industrie in Italia dove finirebbero per considerarsi, come al tempo dei nostri vecchi antenati romani, il lavoro degli schiavi?

Le industrie non hanno ancora una giurisprudenza per cui possano costituirsi in consorzio fra esse sopra un corso d'acqua.

Io faceva appunto poco tempo fa premura all'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio di muovere quest'argomento, per vedere se almeno le industrie possono essere equiparate alle praterie, se possono consorziarsi fra esse sopra un corso di acqua senza ricorrere a finzioni legali o ristarsi perchè uno fra cento si opponga.

Le investiture per le acque ci costano infinito dispendio di tempo e dobbiamo dipendere da più Ministeri onde ottenerle. Con tuttociò abbiamo delle gravi tasse e quando bene otteniamo la concessione, è ancora una concessione temporaria, non si può avere una concessione perenne.

Mi fa pena a dirlo, ma le imposte che merito si discutono sono le imposte che colpiscono le industrie.

Noi spendiamo per le macchine 40 0/0 di più di quello che spendono gl'inglesi e i francesi che le hanno in casa.

Il dazio, le spese di trasporto, le rotture, le spese pei montatori che le mettano in attività, il disagio di valuta, tutto ciò fa sì che quando abbiamo una macchina a posto nei nostri opifici ci costa 35 o 40 per 0/0 di più che agli esteri.

Gl'industriali pagano la tassa della ricchezza mobile in ragione del 13 e 20 0/0, e la pagano sulla somma della imposta medesima che non possono detrarre.

Si fanno degli ammortamenti? la legge è così fiscale che bisogna pagare l'imposta di ricchezza mobile sugli ammortamenti. Si assicurano gli opifici dal fuoco? l'imposta è così fiscale che sul premio che si paga agli assicuratori bisogna pagare l'imposta di ricchezza mobile.

Gl'interessi dei capitali che si adoperano

sono soggetti anch'essi alla tassa di ricchezza mobile.

Nelle Società anonime si paga sulla circolazione dei titoli. Si paga l'aria che si respira... ed ora siamo innanzi al pericolo che da qui a pochi mesi, colle nuove denunce che dovranno aver luogo, ci sarà ancora da calcolare le macchine col fabbricato come mattoni che avranno a pagare una tassa del 30 0/0 sul loro valore locativo: E notate, o Signori, che a convalidare cotesto errore, hanno tutto l'interesse i comuni, i quali nulla avendo a ritrarre per sé dalla tassa di ricchezza mobile, sono invece interessati nella tassa sui fabbricati, e si faranno anch'essi aiutanti degli agenti fiscali. Ora non è proprio il caso di dire che le industrie in Italia sieno la gallina dalle uova d'oro, perchè mi pare che non si vogliano avere nè galline nè uova. Ma se pur fosse che le industrie portassero, come portano sotto molti cespiti e molti aspetti diretti ed indiretti, grandissimi vantaggi all'Erario, alle provincie e ai comuni, guardiamoci ben bene di non eccedere perchè vi sono dei limiti che non si possono impunemente varcare.

Egli è che così propriamente si smarriscono tutti i criterî della legge medesima. La legge ammette la riduzione del quarto sull'aliquota nelle case comuni; ed ammette la riduzione del terzo sulle case ad uso di opificî, dove le spese di riparazione sono maggiori. Ed è giusto. Supponiamo uno stabile il quale abbia un valore di centomila lire e che il prezzo di affitto sia di 6 mila lire.

Da queste sei mila lire, valore del fitto, se ne deducono due mila le quali rappresentano le riparazioni. Con ciò si ammette che in 50 anni l'edificio si ripari a nuovo, e sta bene che nel misurare la imposta si pensi anche alle riparazioni.

Ma, domando io, se con questi criterî voi mi tassate le macchine, come potete crederè che le macchine durino 50 anni?

Vediamo un poco la dolorosa istoria parlarla di questa questione.

Nel 7 dicembre 1864, alla Camera, il Deputato Polsinelli insistette perchè fosse esplicita nella legge la separazione dei cespiti come è voluta dalla legge medesima, cioè che al fabbricato si assegna un reddito locativo, e che

alla ricchezza mobile appartenga il reddito industriale.

E fu in seguito a quella discussione che si intese di definire nel Regolamento l'insorta questione. Ed infatti, tanto il Regolamento della tassa sui fabbricati, quanto il Regolamento della tassa sull'imposta mobiliare, si combinano perfettamente per spiegare questi criterî.

L'articolo 21 del Regolamento dell'imposta sui fabbricati dice:

« Quante volte il reddito dell'imposta fondiaria vada commisto con un reddito di ricchezza mobile, come si verifica nel caso di una stessa persona che possieda il fabbricato e vi eserciti un'industria, il dichiarante ne farà prudenzialmente la separazione. »

E l'articolo 54 del Regolamento sull'imposta mobiliare suona così:

« Coloro che esercitano in un fabbrica'o di loro proprietà una industria produttiva di reddito di ricchezza mobile, devono nella dichiarazione distinguere con prudenziale estimazione il reddito mobiliare dal reddito fondiario del fabbricato. »

Il Deputato Polsinelli voleva determinare le caratteristiche nella legge. Il suo ordine del giorno era questo:

« Le caratteristiche contenute in questo articolo 5° e nel 1° per designare gli opificî tassabili, vanno intese per i fabbricati, e non per le macchine che essi contengono. »

Questo emendamento non è stato accettato.

Ma tutte le dichiarazioni e del Ministro, e della Giunta, e dei Deputati di parte ministeriale hanno spiegata la legge nel senso come se fosse accettato l'emendamento Polsinelli, e così s'intese uniformarvi poi il Regolamento.

Il Deputato Allievi prima della votazione dell'emendamento disse:

« La legge intende le costruzioni assicurate alla riva, ciò che dà il carattere di quella specialità di molini a cui la legge stessa ha voluto riferirsi. Che se fossero invece, ripeto, vasti stabilimenti in cui si operasse in grande l'industria del tramutare il grano in farina, allora questi vasti fabbricati sarebbero soggetti all'imposta come tutti gli altri opificî, ma distinguendo nettamente il fabbricato dal meccanismo che si trova in esso collocato, e che

forma parte del capitale fisso dell'industria, non sottomesso quindi in alcun modo all'imposta dei fabbricati. »

E soggiungeva l'on. Possenti :

« È certo che il progetto di legge non ha voluto colpire le macchine, per esempio, degli opifici serici, cotonieri, dei lanifici, ecc. Ma intanto ha colpito sicuramente i molini con tutto il loro insieme, tanto dei canali d'acqua come degli interni meccanismi. »

Il Possenti insisteva però perchè la legge fosse più chiara ancora, ma non erano in questione che i mulini, e non i mulini moderni, americani, che possono essere anche lungi dalle rive, ma dei mulini adamitici, di legno, di quei 60,000 di cui il Ministro ha parlato anche alla Camera.

Pur troppo, noi non sappiamo fare cose semplici e chiare. Dopo aver detto nella legge: « saranno considerate come opifici tutte le costruzioni destinate all'industria e munite di meccanismi, » vien fuori un regolamento, il quale, allo scopo di spiegare la legge, dice: « sono considerate come opifici le costruzioni o porzioni di costruzioni destinate ad un'industria o manifattura esercitata specialmente per mezzo di meccanismi e di apparecchi inamovibili per necessaria infissione. »

Che non si abbia fatta più esplicita la legge, è una sventura. Francamente, nessuno ci può fare comprendere lo spirito della legge quale è stato accettato ultimamente dai Tribunali. Tutta la discussione del 1864 prova che non s'intendeva di tassare così gli opifici. E difatti vedete quanti anni sono passati avanti che questi inconvenienti si manifestassero.

L'argomento tornò in campo più vivo che mai alla Camera dei Deputati il 1° maggio 1877, discutendosi le presenti modificazioni. Ivi presero la parola vari Deputati, che perorarono nel senso mio. Mi duole dirlo, ma la situazione oggi parlamentariamente sembra diversa da quella che si trovava essere dopo il 1864, e dai regolamenti che intesero di interpretare la legge.

Dirò anzi che io sono rimasto assai impressionato dalla dichiarazione che alla Camera dei Deputati ha fatto l'onorevole Ministro delle Finanze. Egli disse: la questione è grave. Sono disposto a studiarla; vi prometto di studiarla;

ma intanto mi oppongo, perchè dimezzereste altrimenti la legge. Impossibile sarebbe di tassare i meccanismi in un'altra maniera. Non diminuiamo i redditi comunali. Sapete che i mulini sono 60 mila; vi sono i frantoj di olive, le officine di metalli e di vetri; gli opifici che servono alle fonderie, alle miniere, ai gazometri; le filature; e io devo regolarmi a senso della legge sui fabbricati e del Codice civile. Quanto si perderebbe io non lo so, ma so che esistono 6470 opifici in Italia.

A questo modo io dovrei dire che il Ministro delle Finanze del 1877 intende la legge diversamente dal Ministro del 1864.

L'onorevole Depretis, a cui ho parlato in questi giorni su questa materia, finì col dirmi: « si vollero i Tribunali, faccia la legge. » Ebbene, se tuttora esistono dei dubbj, non esiste un Parlamento per nulla. Quando si portano avanti simili criteri e simili fatti, credo che non sia impossibile di trovare un modo di rimettere le cose al loro posto. E creda pure l'on. Ministro delle Finanze che io non intendo che si defraudi l'Erario del giusto e del dovuto; io lodo la sua fermezza in fatto di esazione d'imposte, e gli dirò: siate pure severo guardiano del tesoro; ma se da questa legge lo stesso Ministro confessa che si attende 4 milioni, spero bene che non abbia fatto i conti sopra gettiti di quel genere che io combatto.

Oggi non si tratta ancora di molti opifici. Ma quando voleste assoggettarvi li 6470 a cui alluse il Ministro, allora potreste pensare di aumentare anche li 4 milioni, [ma finireste per trovarvi crudelmente ingannati, perchè il fisco diventa propriamente impossibile. Non si potrà più procedere innanzi, non si potrà più lavorare perchè le tasse divorano tutto e tutti.

Ora, il signor Ministro ha promesso di studiare la questione, ed io gli sono grato di quelle assicurazioni date nella Camera dei Deputati. Ma io ho dovuto riprendere l'argomento in Senato perchè dagli articoli 1°, 2° e 4° del progetto di legge in discussione, veggio che alla fine del corrente anno debbono essere notificati per mezzo dell'agente gli stabili che vanno soggetti a tassa; che pel febbraio 1878 debbono essere consegnate le schede, e che pel 1° gennaio 1879 debbe l'imposta attuarsi. Come ho detto fin da principio, a me parrebbe non debbariescir difficile il rimediare ai gravi

inconvenienti che il Senato ha udito, allorché il Ministro, con una circolare ai suoi agenti, spiegasse bene le caratteristiche delle due imposte, e questa dei fabbricati fosse interpretata in modo che « siano ritenuti, come meccanismi fissi di un opificio soggetto a tassa sui fabbricati, i motori idraulici e tutte le costruzioni relative alla forza motrice. » Si potrebbero fare alcune determinate eccezioni, per non sottrarre all'imposta alcuni edifici del genere dei molini a macina da grano dell'antico sistema.

Infatti il Ministro può trovare più modi per evitare ai contribuenti coteste liti e per assicurare al tempo stesso l'esatto adempimento della legge.

Io ho detto che non farò opposizione alcuna alla legge e spingo la mia cortesia fino a non presentare nessun ordine del giorno.

La Relazione dell'Ufficio Centrale termina dicendo che c'è una petizione degli industriali lombardi e che la raccomanda al Senato. Io credo buona cosa che questa petizione sia conosciuta dal Ministro; però questa petizione mi fa risovvenire che nell'altro ramo del Parlamento un Deputato ha detto che gl'industriali mandando innanzi le petizioni e confidando troppo su di esse mostrano di non essere profondi parlamentari. Io non dirò nulla di simile, ma mi affido di più al giusto e sano criterio dell'on. Depretis. — In verità sarebbe troppo crudele se dopo quello che ho esposto, l'on. Depretis dicesse di nuovo: *c'è la legge, andate avanti colla legge.*

Io credo che senza turbare la legge egli possa dare istruzioni agli agenti sull'interpretazione della legge medesima, interpretazione che non può essere diversa da quella che ho esposta al Senato con ragioni e con prove.

Io attendo la sua risposta. — Spero che la risposta sua sarà tale da non produrre alla vigilia della revisione della tassa sui fabbricati un profondo scoraggiamento negli industriali d'Italia.

Dopo di che io dovrò pregare il Senato di accordarmi ancora un poco di benevolenza per poter dire poche parole di più sulla questione industriale suscitata da questa discussione.

PRESIDENTE. L'onorevole Presidente del Consiglio ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Si sono sollevate di-

nanzi al Senato due questioni assai gravi. L'una dall'onorevole Pepoli, intorno alle conseguenze, che sull'assetto finanziario ha recato l'aumento progressivo dei centesimi addizionali, l'altra dal Senatore Rossi, intorno a quella parte della legge con la quale sono tassati gli opifici.

Io debbo chiamare l'attenzione del Senato sopra l'indole speciale di questo progetto di legge e sulla sua portata. Questo progetto di legge non è una riforma radicale dell'imposta sui fabbricati, essa non è che una revisione dell'imposta stessa.

Ricorderò la genesi di questo progetto di legge.

Il Senato non ignora che la legge sull'imposta dei fabbricati attualmente vigente in Italia è figlia di un'altra legge, imitazione della legge francese, ma che ebbe vigore in forza di un atto legislativo del Parlamento subalpino. La legge del 1865 non è che una correzione della legge del 1851.

La natura di questa imposta ha del catasto e dell'imposta sulla rendita nel tempo stesso; non si fonda che fino ad un certo limite sulle medie che sono le basi che servono a determinare i redditi catastali, e non è pienamente conforme alle tasse sempre mutabili e rivedibili che colpiscono le rendite dei cittadini.

Ora, la legge del 1851 all'articolo 16, se ben ricordo, prescrive che le consegne dei redditi di un fabbricato che deve esser sottoposto alla tassa dovessero ogni triennio esser rivedute.

La legge del 1865 stabilì anch'essa questa revisione; ma provvede in tali termini da far dubitare se dovesse essere eseguita periodicamente dopo il primo quinquennio.

Questa lacuna nella legge del 1865 fu avvertita nell'altro ramo del Parlamento e sorse una discussione dopo la quale la Camera votava un ordine del giorno, sopra proposta della Commissione del bilancio, col quale s'invitava il Governo a presentare una legge entro l'anno 1866 colla quale si ordinasse una revisione dei redditi dei fabbricati. La legge attuale non è che l'esecuzione di quell'ordine del giorno della Camera, e per conseguenza doveva stare nei limiti che lo stesso ordine del giorno fissava al potere esecutivo.

In obbedienza di questo voto, noi appena venuti al potere, abbiamo avuto cura di nominare una Commissione composta di persone

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 GIUGNO 1877

competenti e dietro gli studi e le proposte della medesima presentammo il presente disegno di legge.

Le disposizioni di questo disegno di legge, voi stessi potete riconoscerlo, si limitano alle operazioni di una revisione; nessuna delle disposizioni sostanziali della legge attuale sui fabbricati viene toccata; dunque, Signori, se vogliamo fare una discussione utile di questo disegno di legge, col quale in sostanza non si ha di mira che di rettificare i redditi finora soggetti all'imposta, e di colpire quelli che finora andarono esenti e che non si possono colpire senza una revisione, se vogliamo che sia fatta questa giustizia, e sia ricondotta l'imposta ad una equa ripartizione andando a colpire quelli che ho chiamato i *contrabbandieri dell'imposta sui fabbricati*, parole gravi, ma di cui non mi pento, bisogna che la discussione sia limitata a questo progetto di legge e stia nei limiti nei quali il medesimo è stato concepito.

Perciò, o Signori, nell'altro ramo del Parlamento, io ho dichiarato che, pur conoscendo che ci sono molte gravi questioni che si possono mettere innanzi sulla bontà delle disposizioni della nostra legge sui fabbricati del 1865, legge che il Governo nel primo progetto presentato alla Camera, egli stesso riconosceva doversi correggere, inquantochè in un ultimo articolo era detto che nel 1880 sarebbe stato presentato un disegno di legge per una nuova imposta sui fabbricati sul sistema catastale, tuttavia se noi vogliamo rimanere in questo limite e non vogliamo entrare nel mare magno della riforma radicale di una imposta che frutta all'Erario nientemeno che 100 milioni, bisogna che la discussione non esca dai suoi giusti confini.

Se non che l'onorevole Rossi, e l'onorevole Pepoli usarono certamente del loro diritto sollevando in questa circostanza le questioni gravissime sulle quali si è aggirato il loro discorso.

Comincerò a rispondere all'ultimo oratore, cioè all'onorevole Senatore Rossi.

Noi nel nostro sistema tributario abbiamo una tassa, la fondiaria, quella che giustamente Napoleone I chiamava la tassa di riserva, sulla quale il Governo doveva fare assegnamento in caso di pubblico pericolo, come gli inglesi fanno assegnamento sulla tassa della rendita,

che fu chiamata un gigante che aiuta il paese in pace, e lo difende in caso di guerra.

Noi abbiamo entrambe queste due grandi tasse. La prima si divide in due parti, cioè nell'imposta sui terreni, e in quella sui fabbricati.

Ora era naturale, che le disposizioni della legge sui fabbricati, come quella della legge sui terreni, che entrambe colpiscono i beni immobili, si informassero alle disposizioni della legge civile. Perciò noi vediamo che nell'articolo 1, nel 3 e nel 5 della legge per l'imposta dei fabbricati del 1865, sono con poca differenza riprodotte le disposizioni del Codice civile che classifica e definisce i beni immobili.

La legge del 1865 distingue poi due categorie di fabbricati, ed a ciascuna categoria la legge fa uno speciale trattamento. Distingue cioè i fabbricati e gli opifici.

I fabbricati nel sistema della legge sono tassati in una data misura: il loro reddito netto diventa reddito imponibile o dirò meglio reddito veramente netto e tassabile, sotto la deduzione di una data somma per spese di riparazione.

La tassa sui fabbricati propriamente detti, colpisce il reddito netto sotto deduzione del 25 0/10 ossia di un quarto. Poi la legge sui fabbricati definisce gli opifici e dice chiaramente in che consistano, e per questi abbandonando la misura fissata per gli altri fabbricati stabili una deduzione diversa, e invece di un quarto, stabili per gli opifici come spesa presunta della loro riparazione e del loro mantenimento il 33 per cento, cioè il terzo.

La base poi su cui posa tutta questa tassa, o Signori, è il reddito locativo presunto; cosicchè quando mi si parla di bilanci commerciali, quando mi si parla di valore capitale del caseggiato e dell'opificio, tutto questo ragionamento esce dal sistema fissato dalla legge. La legge non contempla che il valore locativo.

Qualunque sia il sistema, sarà buono, sarà cattivo, ma la base è questa. Noi abbiamo invece alcuni catasti, per esempio l'antico catasto milanese che ottennetante lodi nel passato, il quale avea per base il valor capitale.

Ma, come dissi, la legge vigente colpisce il reddito locativo. Ora io domando a voi, Signori, se possa nascere dubbio intorno all'applicazione di questa tassa per ciò che riguarda gli opifici.

Io non leggerò gli articoli del Codice civile del Regno d'Italia che parvero così strani all'onorevole Senatore Rossi. E può darsi che sia così. Quando avremo riformato il nostro Codice, riformeremo i nostri giudizi, adotteremo una diversa giurisprudenza, quantunque io non possa credere che il Codice civile sia un lavoro legislativo che contenga errori tanto madornali da meritare una così solenne riprovazione come quella che ha pronunciato l'onorevole Rossi.

Ma l'articolo 5 della legge sui fabbricati non è esso chiarissimo? Per me non vi può essere alcun dubbio sulla sua interpretazione.

Esso dice:

« Saranno considerati come opifici tutte le costruzioni specialmente destinate all'industria e munite di meccanismi e di apparecchi fissi.

« Sono pure considerati come opifici i ponti soggetti a pedaggio, ed ogni specie di costruzione galleggiante assicurata a punti fissi del suolo. »

Ora, noi vediamo in queste parole così chiaramente definito in che consista l'opificio da eliminare qualsiasi dubbio. Che se voi escludete i macchinismi dal fabbricato che la legge ha definito come opificio, e che colpisce come tale in una speciale misura, l'opificio scompare, non è più un ente imponibile e la legge viene ad essere profondamente sconvolta. Ed è perciò, o Signori, che quando nell'altro ramo del Parlamento io sostenni che la legge del 1865, non perfetta, ma in vigore, se fosse interpretata nel modo suggerito dall'onorevole Rossi, che, cioè, gli opifici dovessero tassarsi, separando la tassazione delle macchine da quelle del fabbricato ed applicando alle macchine un'altra tassa diversa dalla tassa fondiaria sui fabbricati limitando poi l'applicazione della tassa fondiaria al solo fabbricato, e, come diceva l'onorevole Senatore Rossi, ai soli mattoni sovrapposti uno all'altro, questa categoria di enti imponibili sparirebbe intieramente.

Dico di più, che vi sarebbe un danno maggiore, perchè io non ho mai potuto concepire per quanto in tutto questo tempo ci abbia riflettuto, come si potrebbe attribuire una rendita al caseggiato eretto per un dato uso, per contenere determinate macchine, e servire a speciali funzioni industriali, quando lo si vo-

lesse considerare fatta astrazione da questa sua destinazione.

Certo che andrebbe perduto quasi interamente il suo valore locativo.

Io pure ho avuto qualche ingerenza nelle cose industriali, ebbi a dirigere, per esempio, una filatura di seta. Ora, il fabbricato era costruito in tal modo, anche la parte de' mattoni, con tali ambienti, con tali disposizioni, con tale adattamento, che volendo destinare ad altro uso questo edificio, poco o nulla se ne ricaverebbe; per modo che se dell'opificio non fate una cosa indivisibile colle macchine, se invece voi separate questi due enti, che sono i macchinismi e il fabbricato, voi non trovate più il valore locativo che sta nella disposizione della legge e che si vuol colpire colla tassa; è il caso di dire, con una modificazione, la frase biblica che cioè, la separazione delle macchine infisse, di quelle che il Codice civile dichiara immobili, da quelle che sono unite all'edificio e ne fanno parte inseparabile per servire all'uso industriale, questa separazione dal fabbricato non è possibile: *quod natura rerum conjunxit homo non separet*. La separazione sarebbe la dissoluzione della legge.

Io non dirò altro su questo punto fondamentale della questione: perchè spero ancora con una mia dichiarazione molto schietta di accontentare l'onorevole Senatore Rossi.

Prima però debbo ancora sottomettere al Senato alcune conseguenze pratiche sul sistema che si vorrebbe inaugurare.

Io ho indicato nell'altro ramo del Parlamento la importanza di questa questione, desumendola dal numero degli opifici. Non ho avuto il tempo, lo confesso (perchè non mi aspettava la discussione sulla riforma della legge del 1865) di allestire una statistica minuta e completa della tassa sui fabbricati applicata agli opifici separatamente.

Posso però assicurare l'onorevole Rossi che non si tratta di tre o quattro fabbriche industriali, si tratta di ben altra cosa; trattasi di migliaia di contribuenti e di redditi di grandissima rilevanza e la cui diminuzione con una diversa applicazione della tassa porterebbe delle conseguenze gravi tanto per l'Erario dello Stato che io devo difendere fino a che la legislazione non è cambiata, quanto nell'interesse dei comuni.

Le conseguenze ci condurrebbero a risultati contrari a quelli per cui si è allarmato l'onore. Senatore Pepoli, il quale vuole la diminuzione dei centesimi addizionali.

Se si adottasse un provvedimento pel quale i comuni fossero impediti di imporre i centesimi addizionali sulla tassa che riguarda gli opifici per la parte dei meccanismi i quali sarebbero sottoposti invece alla tassa ricchezza mobile, le conseguenze per le finanze ed i comuni sarebbero, o Signori, gravissime.

Del resto mi permetta il Senato che io sottoponga alla sua attenzione un po' di numeri.

Un reddito di 100 lire, paga d'imposta allo Stato lire 12 18. Supposto che i centesimi addizionali raddoppino la imposta dovuta all'Erario, e che quindi sopra 100 lire di reddito netto che si riducono a 75 lire d'imponibile si debba mettere una tassa di due volte l'imposta dovuta all'Erario compresi i decimi, si avrebbe un'imposta di lire 24 37 per ogni lire 100 di reddito netto.

Vediamo l'opificio. L'opificio che ha un reddito locativo di 100 lire di netto, è ridotto a lire 66 67 d'imponibile, e applicando la stessa aliquota, abbiamo una tassa dovuta all'Erario di lire 10 72.

Questa tassa non sarebbe eguale dappertutto: nelle grandi città, o almeno in alcune di esse, per esempio Napoli, non si arriva a questa aliquota. Vi sono però delle altre città invece dove è altissima; Bergamo tiene il primato.

Ma pigliamo la media generale delle tasse dovute all'Erario, alla provincia ed al comune la tassa sarebbe di lire 21 64. Che cosa si pagherebbe se questa stessa rendita si tassasse con la tassa di ricchezza mobile? Non si pagherebbe che lire 9 90 su 100 lire, cosicchè vi sarebbe una diminuzione immediata del 50 0/0. Ma si pagherebbero lire 9 90, se dovesse esser colpito il reddito intero, senza nessuna diminuzione per le spese di riparazione e manutenzione che pure dovrebbero calcolarsi.

Dunque a me pare, o Signori, che se vi è un punto nero come ha detto l'onorevole Senatore Rossi, questo punto nero non è nella legge attuale ma è nella legislazione e nella legge del 1865. Ora, dichiaro all'onorevole Rossi, che il Governo non ha mai presunto con questa legge di affrontare l'ardua impresa di cancellare tutti

i punti neri che ci sono nel nostro sistema tributario. Questo sarà benissimo uno dei punti neri che ci sono nelle nostre leggi.

Ma ce ne sono bene altri e forse assai più gravi di questo nei quali bisogna pure che si porti tutta l'attenzione del Governo. L'onorevole Senatore Rossi non sa darsi pace di alcune cause che i Tribunali hanno deciso a favore del fisco in onta al vecchio adagio: *Sub bono principe male fisci causa*.

Se non che, onorevole Senatore Rossi, io la pregherei a credere che codesta questione non è stata giudicata a favore del fisco in un solo caso, da un solo Tribunale, in una sola causa. Io ho qui a me dinanzi diverse decisioni delle Corti d'appello, e delle Corti supreme. Io crederei di abusare della pazienza del Senato leggendo il grosso volume di queste sentenze.

Ce n'è una, per esempio, della Corte d'appello di Aquila del 14 marzo 1872. La causa riguardava nientemeno che un opificio per la fabbricazione del gaz. Se c'è opificio industriale, in cui la parte fabbricata rappresenti una piccola cosa rispetto al meccanismo, mi pare che sia proprio un opificio di questo genere. Ebbene; la Corte d'appello di Aquila, sopra una causa mossa alle Finanze da una Società italiana dell'industria del gaz, avente sede a Milano, presieduta dal conte Felice Pallavicino, ha dichiarato che il reddito di quest'opificio era soggetto all'imposta sui fabbricati.

Non si contentarono i contendenti e portarono la causa avanti alla suprema Corte di cassazione di Roma, e questa suprema Corte con sentenza 16 giugno 1876 confermò pienamente la sentenza della Corte d'appello di Aquila, e se ben ricordo, ha condannato i ricorrenti nella perdita della somma depositata a titolo di multa, non che nelle spese da liquidarsi, salvo quella maggiore indennità che potesse di diritto alla parte controricorrente spettare.

Ma non basta: un'altra causa fu ventilata avanti la Corte di appello di Brescia, e quella Corte con sentenza dell'8 dicembre 1874 giudicò nello stesso modo. Infine la causa fu portata alla Corte di Cassazione di Torino, la quale pronunziò una sentenza nello stesso senso il 2 dicembre 1875.

Ora, tutte queste decisioni delle Corti di appello e delle Corti supreme stabiliscono per

Governo una giurisprudenza che può essere erronea, giacchè anche le Corti supreme sono fallibili, una giurisprudenza che può essere non accetta, non conforme agli interessi dell'industria, degna di essere corretta con una legge, ma, onorevole Rossi, vuole ella che il potere esecutivo con delle istruzioni agli agenti delle tasse, cioè agli impiegati da lui dipendenti, venga a mutare una giurisprudenza confermata dai giudizi delle Corti di appello e delle Corti supreme?

Io credo che il potere esecutivo se assecondasse il consiglio del Senatore Rossi si metterebbe sopra una cattiva via: non solo per la finanza, ma principalmente per i contribuenti. Bisogna lasciare illeso il diritto che la legge riserva ai contribuenti, di ricorrere ai Tribunali contro gli atti dell'agente delle tasse, e degli impiegati delle finanze. Se un'istruzione ministeriale desse un determinato indirizzo agli agenti in modo da mettere la sua opinione in contrasto con i giudizi pronunciati dai nostri supremi Tribunali, io credo che anche l'azione dei Tribunali tanto nell'interesse del fisco come nell'interesse dei contribuenti verrebbe lesa per questa indebita intromissione del potere esecutivo.

L'onorevole Senatore Rossi deve lasciare adunque il Governo nella posizione di diritto e di fatto nella quale è rimasto nell'altro ramo del Parlamento al chiudersi della discussione di questo progetto di legge. Che vuole egli? Che io forse contraddica alle opinioni emesse davanti alla Camera dei Deputati? Ma allora vi sarebbero taluni agenti delle tasse che si appoggierebbero alle dichiarazioni da me fatte alla Camera elettiva, e taluni altri che revocerebbero quelle fatte in Senato, ed io stesso non mi riconoscerei più, imperocchè non saprei quale delle opinioni far prevalere come capo del Governo, per cui ben vede l'onorevole Senatore Rossi come io proprio non possa accettare il suo consiglio.

Siccome però la condizione delle nostre industrie mi sta moltissimo a cuore, e siccome non credo poi che le nostre leggi tributarie siano perfette, così, come ho dichiarato nell'altra Camera, lo dichiaro pure al Senato, che io mi sono proposto di addivenire amministrativamente ad una specie d'inchiesta dalla quale risulti in che modo la legge del 1865 è appli-

cata agli opifici. La prima cosa che deve fare un Governo, se vuol aver leggi ponderate e buone, si è di conoscere i fatti, sapere in che modo si è precedentemente applicata una legge d'imposta, quali sono i vantaggi, quali i danni, sia sotto il punto di vista economico che finanziario.

Questa inchiesta amministrativa l'ho ordinata e farò in modo che sia compiuta al più presto possibile, e, compiuta che sia, non avrò nessuna difficoltà di comunicarne i risultati al Parlamento affinché vegga quali siano gli opifici stati tassati ed in qual misura, quali le osservazioni delle parti interessate e quali quelle degli agenti della finanza, quali le modificazioni che meritino d'essere introdotte nelle leggi vigenti.

Io spero dunque al riaprirsi della sessione parlamentare di poter fare questa comunicazione al Parlamento.

Al di là, onorevole Senatore Rossi, non posso impegnarmi.

E poichè l'onorevole Senatore Rossi ha parlato di quel che costa all'industria e di lentezza e di fatiche e di spesa l'ottenere una semplice concessione d'acqua; poichè ha parlato di quel che costa alle nostre industrie il suo macchinario che pure è un fattore principale e potente delle nostre produzioni; poichè ha parlato di ciò che la nostra industria deve pagare per tassa di ricchezza mobile, io assicuro l'onorevole Senatore Rossi che su tutti questi punti, se mi si proporranno delle facilitazioni, io non sarò alieno dall'accettarle entro i confini che le condizioni delle nostre finanze m'impongono.

Per esempio, sulla questione delle concessioni d'acqua, assicuro l'onorevole Senatore Rossi che viste le sue osservazioni studierò questa questione speciale, e lo assicuro anche a nome del mio Collega Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio che da noi si useranno tutte le facilitazioni possibili in favore delle nostre industrie affinché possano nel maggiore modo possibile utilizzare tutte le forze motrici.

Io credo che se finora si è fatto diversamente, si è commesso un errore, e credo che se più a lungo si perdurasse in questo sistema, l'errore diventerebbe una colpa.

Io non aggiungerò altro intorno alle osservazioni dell'onorevole Senatore Rossi perchè

altrimenti dovrei maggiormente addentrarmi nella questione, cosa della quale spero il Senato vorrà dispensarmi.

Vengo ora a rispondere alle osservazioni dell'onorevole Senatore Pepoli.

L'onorevole Senatore Pepoli indirizzò ripetutamente al Ministro delle Finanze i suoi inviti affinchè trovasse modo di impedire l'aumento dei centesimi addizionali e di frenare l'abuso delle rappresentanze comunali nel sovrapporre centesimi addizionali alle imposte fondiarie. L'onorevole Senatore Pepoli dichiarò che c'era una questione urgente da risolvere in questo eccesso dei centesimi addizionali, e mi domandò che cosa aveva fatto di quella splendida Relazione, che porta il nome riverito dell'egregio Senatore Pallieri, e perchè finora i progetti di quella Commissione non erano stati accettati.

Io dichiaro di aver esaminato la Relazione del Senatore Pallieri sulle tasse comunali e di averla apprezzata come un lavoro pregevolissimo e che certamente meritava tutta l'attenzione del Governo; ma io fin da quando rivolsi la parola ai miei elettori alla vigilia delle elezioni generali, ho dovuto dichiarare il *non omnes omnia possumus*.

Io dissi quali riforme avrei presentato ed ho schiettamente dichiarato agli elettori ed al paese che la questione delle tasse comunali non avrei potuto risolverla prontamente, perchè non mi sembrava ancora matura; e lo proverò con un fatto che certo verrà confermato dall'egregio Senatore Pallieri.

Quell'importante lavoro non è ancora compiuto, o Signori. Giacchè la Relazione di quella Commissione che si è occupata delle tasse comunali, fu dal suo egregio presidente, d'accordo col Ministro dell'Interno, comunicata a tutte le Deputazioni provinciali del Regno ed alle Giunte comunali delle più cospicue città. Tutte le risposte a questa comunicazione non sono ancora arrivate, ma il lavoro continua ed io assicuro l'onor. Senatore Pepoli che appena avremo il risultato di queste ultime indagini il Ministero non mancherà di mettersi al lavoro e di fare ogni possibile sforzo per concretare le riforme in un progetto di legge.

Io prego poi il Senatore Pepoli affinchè su questa difficile questione dei centesimi addizionali voglia anche un poco rimettersi alla mia

vecchia esperienza. Ben sa, l'onor. Pepoli, che l'aumento dei centesimi addizionali è avvenuto in grandissima parte indipendentemente dal potere esecutivo, e certo dall'attuale Ministero, ma fu la conseguenza inevitabile di atti del potere legislativo. Quando in forza di leggi votate dal Parlamento, voi caricate i comuni e le provincie di nuove spese obbligatorie, quando ai comuni ed alle provincie le leggi non lasciano altra entrata di qualche importanza fuor di quella dei centesimi addizionali alle imposte dirette, come potete accusare le rappresentanze dei comuni e della provincie, obbligate ad obbedire alla legge, di servirsi di quell'unico mezzo per pareggiare le entrate colle spese?

Ultimamente è stato inevitabile un aumento dei centesimi addizionali nell'interesse delle provincie per coprire la lacuna dei 15 centesimi della tassa sui fabbricati, loro dati in compenso dei centesimi addizionali sulla ricchezza mobile che furono avocati allo Stato. Ebbene, cessando questa entrata era indispensabile ricorrere ai centesimi addizionali.

Quale imposta si potrebbe mettere sopra i comuni agricoli senza che questa fosse un'imposta fondiaria? Un'imposta sul bestiame, sulle produzioni agrarie? Ma queste imposte si convertirebbero in aumento di tassa fondiaria.

Un'imposta sulla famiglia? ma le famiglie sono tutte agricole e sarà sempre una tassa fondiaria. Poi senza i centesimi addizionali elevati ad una misura che pure in molti casi è eccessiva, finchè non riuscirete a diminuire le spese a cui sono dalla legge obbligati, non troverete modo di diminuire sensibilmente i centesimi addizionali che devono sovrapporre alle imposte dirette.

L'onorevole Senatore Pepoli ha fatto molti confronti con altri Stati e soprattutto colla Francia e metteva in luce come sia mite l'imposta fondiaria in Francia comparata alla nostra. È vero, l'imposta fondiaria in Italia è molto più grave di quella che sia in Francia. Ma bisogna poi esaminare più largamente la tassa fondiaria dei terreni e dei fabbricati quale è in Italia e che ammonta a un dipresso a 320 o 330 milioni compresa l'imposta che si percepisce nell'interesse dei comuni e delle provincie, mentre in Francia non trovate che 340

o 350 milioni, è evidente che la tassa fondiaria è più grave in Italia di quello che sia in Francia.

Ma se voi, o Signori, esaminate il complesso delle imposte dirette dei due paesi, voi trovate che la sproporzione diminuisce di molto. Infatti noi vediamo elevarsi le nostre imposte dirette, fondiaria, fabbricati e di ricchezza mobile a poco più di 500 milioni.

A che ammontano le imposte dirette in Francia, che, come sapete, si compongono dell'imposta fondiaria, terreni e fabbricati, della personale e mobiliare, porte e finestre, e patenti? Oltrepassa i 700 milioni. E se voi fate il rapporto di queste somme colla popolazione dei due paesi voi trovate che la differenza non è grande.

Ben è vero che la ricchezza dei due paesi è diversa, ma pure voi vedete che 700 milioni di imposte dirette sulla Francia, di cui 392 si percepiscono nell'interesse dello Stato e quasi altrettanto nell'interesse dei comuni e dei dipartimenti....

Senatore GADDA, *Rel.* Domando la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO..... la differenza nei due paesi è piccola, e solo può divenire assai grave se si tien conto della diversa produzione e della ricchezza dei due paesi.

A questo punto io ammetterò che ci sia una disparità come l'ha sostenuto l'onor. Senatore Pepoli.

Del resto l'onor. Senatore Pepoli invitava il Ministro delle Finanze a metter freno alle esorbitanze delle spese comunali.

Ma, onorevole Senatore Pepoli, il Ministro delle Finanze non ha nessun mezzo legale per frenare i comuni. Abbiamo la legge comunale e provinciale che dice chiaro e netto che a difetto di altre imposte e di altri cespiti d'entrata i comuni possono e debbono ricorrere per provvedere alle loro spese ai centesimi addizionali.

Dunque bisognerebbe cominciare da una radicale riforma della legge comunale e provinciale che regola la costituzione dei nostri comuni e delle nostre provincie.

Certo, il Ministro delle Finanze può esercitare la sua influenza come parte di un Gabinetto insistendo presso il suo Collega dell'Interno, affinchè i comuni frenassero le loro spese, se mai gli risultasse che le diverse autorità

amministrative non eseguirono la legge a dovere; ma questo non gli risulta, ed egli deve credere che le leggi sieno osservate.

Venendo all'ultimo punto trattato dall'onorevole Senatore Pepoli, cioè alla sua proposta perchè la Società promotrice degli interessi economici di Roma ottenga quello che desidera, cioè che i comuni sieno autorizzati a dispensare dal pagamento dei centesimi addizionali i fabbricati nuovi, per un certo numero d'anni, io dirò il mio avviso.

L'onorevole Senatore Pepoli dice: qui non ci ha interesse lo Stato. Ma lo Stato è sempre interessato, onorevole Pepoli, anche nel buon assetto delle finanze dei comuni.

Ma, come potrebbe il Governo mettersi su questa via? Dacchè è costituito il Regno d'Italia, tutte le disposizioni delle nostre leggi tributarie intesero ad abolire tutti gli antichi privilegi, tutte le vecchie esenzioni. Moltissime delle città d'Italia godevano per una parte dei loro caseggiati di queste esenzioni. Torino, per esempio, per un certo numero di anni, godeva l'esenzione della tassa per una parte dei suoi fabbricati; così Roma, così Bari.

Tutto questo fu revocato dalle nuove leggi; ed ora si vorrebbe ricominciare con nuove esenzioni? ma, una volta entrati in questo sistema, ove ci fermeremo? Ed una volta che si fosse concessa, senza danno apparente dell'Erario, questa facoltà ai comuni, ma in che modo il legislatore potrebbe impedire che la stessa esenzione, per un interesse non meno importante, non fosse anche domandata e sarebbe difficilmente rifiutata, nell'interesse dello Stato? Tuttavia io ammetterò che questa quistione importante della fabbricazione in Roma meriti di essere studiata.

Io, a dire il vero, ho dovuto occuparmi per ragioni di ufficio di questi argomenti ed ebbi vive istanze perchè fosse concessa l'esenzione a nuovi fabbricati dell'imposta dovuta all'Erario: ma non mi fu mai fatto prima di oggi una proposta per autorizzare il comune a dispensare i possessori dei nuovi caseggiati della sovrainposta; tuttavia questa è questione che può essere ristudiata.

Ed io non ho difficoltà a dichiarare all'on. Senatore Pepoli che mi propongo di esaminare la sua proposta e quando sia il caso gli farò conoscere i risultati de' miei studi.

Io mi riassumo, o Signori, e prego gli onorevoli Senatori che hanno preso parte a questa discussione di voler ritenere che la natura del provvedimento legislativo che oggi è sottoposto al Senato consiste essenzialmente in una revisione della rendita imponibile dei fabbricati in base alla legge esistente anzichè in una innovazione o in una modificazione delle disposizioni che si contengono nella legge attuale e che ne formano parte sostanziale.

Mi spiace, benchè non sia mancata in me la buona volontà, di non avere soddisfatto al loro desiderio, ma prego gli onorevoli Senatori a ritenere che io non posso abbandonare la via sulla quale mi sono messo perchè, facendo di più, crederei di offendere gl'interessi che mi sono affidati.

In fatto di legge d'imposta, o Signori, basta una piccola parte che venga toccata del loro assetto, basta offendere un organo di questa macchina delicata perchè le conseguenze possano essere gravissime e in qualche caso irrimediabili a danno delle finanze.

Io spero che il Senato vorrà tener conto di queste mie osservazioni e vorrà votare la proposta di legge che ho avuto l'onore di presentare.

Senatore GADDA, *Relatore*. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA, *Relatore*. Io spero con poche parole di poter far conoscere al Senato qual sia stato l'apprezzamento dell'Ufficio Centrale specialmente in questa importante questione sugli opifici che ha sollevato il nostro onorevole Collega Rossi. L'Ufficio è caduto d'accordo nel credere opportuno di lasciare tale questione impregiudicata; non solo per la ragione accennata dall'onor. sig. Presidente del Consiglio, cioè che qui si tratta semplicemente di un progetto di legge, che mira alla revisione dell'imposta sui fabbricati, senza portare modificazione alla legge esistente. Ciò è perfettamente vero, ma non pertanto si avrebbe potuto cogliere l'opportunità di questa revisione per apportarvi anche quelle modificazioni od aggiunte che l'esperienza avesse fatto conoscere necessarie od utili, e tanto più poi quando si fosse trattato di correggere qualche errore.

L'Ufficio Centrale è stato mosso ad accogliere il partito di lasciare la questione degli opifici impregiudicata perchè non era possibile

praticamente addivenire ora ad una soluzione e qualunque discussione non avrebbe potuto che pregiudicarla. Infatti dinanzi all'altro ramo del Parlamento si è già sollevata questa discussione, e si è concluso di lasciarla impregiudicata e di attendere gli studi che il Ministro si è impegnato di fare. Ciò posto attendiamo questi studi. Accomodarsi a tale sospensione è cosa quasi doverosa dal momento che il Ministro, riconoscendo che la questione era grave in sé e meritava di essere studiata, soggiungeva che non era in misura di valutare le conseguenze finanziarie che avrebbe prodotto l'accettazione di una proposta che stralciasse le macchine nella valutazione dell'opificio. Dunque dinanzi a questa dichiarazione, e dinanzi al dubbio emesso dall'onor. Ministro delle Finanze di sconvolgere i bilanci delle amministrazioni comunali, le quali desumono uno dei loro cespiti principali di rendita dalla sovraimposta alla tassa dei fabbricati, doveva naturalmente attendersi l'esito di questi studi.

Il fare però questo studio ammette già che sopra questo grave argomento il Parlamento dovrà ritornare e dovrà pronunciare la sua parola definitiva.

Io non divido l'opinione dell'onorevole Presidente del Consiglio nel merito della questione perchè ritengo che effettivamente la macchina non si possa ritenere compresa nella tassazione dell'opificio.

L'opificio è il fabbricato destinato a ricovere la macchina, come la casa è il fabbricato destinato agli abitatori.

La macchina è parte integrale dell'industria, non è parte integrale del fabbricato. Questo è anche il significato dato da insigni uomini di lettere e da dizionari, perchè fabbrica indica effettivamente costruzione muraria.

L'interpretazione naturale, quella che accetta il significato letterale delle parole, esclude la macchina dovendo tassare il fabbricato. Ed infatti abbiamo avuto una pratica costante delle agenzie, le quali non compresero nella tassazione degli opifici le macchine.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ma non è così, onorevole Gadda.

Senatore GADDA, *Relatore*. Più tardi alcuni agenti nello zelo di accrescere l'entrata, zelo lodevole, ma che qualche volta può produrre degli errori, compresero l'uso della macchina

nel determinare la rendita dell'opificio. Da ciò le liti innanzi ai Tribunali.

La giurisprudenza giudiziaria fu contraria ai possessori di opifici.

I Tribunali ritennero doversi applicare rigorosamente la disposizione del Codice civile del Particolo 414, per la quale i mobili infissi sono da ritenersi come immobili per destinazione.

È questa una finzione del diritto accolta in ogni Codice civile per determinare i rapporti dei privati. E non deve credere l'onorevole Presidente del Consiglio che si voglia contraddire o combattere questa massima opportuna e giusta del diritto comune. Solo diciamo che non si può applicarla ad una legge di finanza per determinare l'obbligo di un'imposta.

Tale non poteva essere, e non era, a nostro avviso, lo spirito della legge 26 gennaio 1865.

A fronte ora dei giudicati dei Tribunali, poteva essere opportuno di chiarire ora la cosa con una disposizione speciale, e lo si sarebbe fatto volentieri se l'onorevole Ministro avesse potuto aderirvi. Già abbiamo esposte le ragioni per le quali l'Ufficio Centrale ha dovuto oggi credere opportuno di non pregiudicare la questione.

E l'Ufficio Centrale non avrebbe neppure sollevata la questione, e si sarebbe accontentato della dichiarazione del Ministro di tenerla impregiudicata, se il nostro onorevole Collega non avesse pensato di svolgerla e provocare delle dichiarazioni per parte dell'onorevole Presidente del Consiglio, che ci hanno obbligato a soggiungere queste poche nostre considerazioni.

Ad ogni modo, giacchè l'onorevole Presidente del Consiglio ha concluso assicurando il Senato che la questione verrà studiata, che verranno raccolti tutti i dati positivi per portare davanti al Parlamento la questione coi fatti che la chiariscano e che misurino le conseguenze finanziarie di una piuttostochè dell'altra interpretazione della legge, noi dobbiamo ripetere che accettiamo ben di buon grado le dichiarazioni dell'onorevole Ministro, e siamo sicuri che avranno un esito completo e sollecito.

Ora, mi corre l'obbligo di dire una parola intorno ad una petizione che è stata fatta per parte degli industriali lombardi e che si riferisce al medesimo argomento degli opifici.

Gli industriali lombardi in tale petizione che venne distribuita ai Senatori, espongono le ragioni per le quali credono non doversi comprendere nella tassazione l'uso delle macchine. L'Ufficio Centrale concludeva che tale petizione venga passata al Ministero con raccomandazione, e speriamo che l'onorevole signor Ministro delle Finanze accetterà questa proposta.

Nell'occasione che si dovranno compiere gli studi promessi intorno a questo argomento, la petizione degli industriali lombardi potrà essere tenuta presente per quella considerazione che meritano le cose ivi esposte.

Devo ora aggiungere una parola all'onorevole Collega Pepoli che ha domandato se era stata presentata al Senato una petizione del Circolo economico di Roma che raccomandava di esonerare dall'imposta per un tempo fisso le case operaie non per la quota parte governativa ma bensì per quella che spetterebbe al comune.

Questa petizione non è arrivata all'Ufficio Centrale e quindi non possiamo pronunciare alcun giudizio. Del resto, in merito ha già risposto l'onorevole Ministro.

Vi sono qui altre due petizioni, ma siccome queste si riferiscono a questioni di esenzione, forse sarebbe regolare il parlarne, quando verremo all'articolo delle esenzioni.

Ma poichè ho la parola preferisco dirne subito il nostro giudizio, per semplificare la discussione trattandosi di questioni molto semplici.

Una petizione è della città di Sondrio, nella quale alcuni proprietari di case domandano che nelle deduzioni da farsi anzichè attenersi al quarto che la legge stabilisce per tutti i fabbricati, voglia anche dedursi la tassa del comprensorio per la difesa del torrente Malero.

L'Ufficio Centrale per quanto possa sembrare equa una tale domanda, non vi può aderire. La legge non può che avere criteri generali e norme generali. Non possiamo entrare in queste questioni di fatti particolari. Che se effettivamente vi sono spese straordinarie a carico de' fabbricati situati in determinate località, questa circostanza influisce sul valore di quei fabbricati e quindi il maggior peso si deduce nelle contrattazioni. Ad ogni modo le questioni speciali a cui può dar luogo l'applicazione della legge è forza lasciarle ai Tribunali.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 GIUGNO 1877

Un'altra petizione venne presentata dal comune di Porto San Giorgio, corredata di una deliberazione di quel Consiglio comunale. In questa si domanderebbe che le case (che ivi si vede saranno in qualche abbondanza) le quali non danno un reddito superiore alle 100 lire e che appartengono a povere persone abbiano ad esser esenti, come si esime nell'imposta di ricchezza mobile la quota minima.

Ma anche questa petizione non si può accettare. Qui non si tratta di un'imposta che si riferisca a persone, si tratta di una imposta reale che colpisce gli stabili. Non si può fare distinzione fra stabili che appartengono a persone ricche, e quelli che appartengono a persone povere. Per cui l'Ufficio Centrale non può (mentre adempie l'obbligo di riferire anche su questa petizione) proporre l'accettazione.

Quanto alla questione relativa alle multe sollevata dall'onor. Senatore Pepoli, credo che l'onor. Presidente del Consiglio non avrà difficoltà di rispondere quale sia l'intenzione del Governo.

Finalmente in relazione alle raccomandazioni dello stesso Senatore, onde i comuni non abusino nella sovraimposta, si riferiscono queste piuttosto ad altre leggi, perchè non è nella legge attuale che si deve provvedere ad impedire simili abusi dei comuni, che pur troppo in molti casi si devono riconoscere sussistenti.

Bisogna però in questo argomento riflettere che nella maggior parte de' casi, come già accennava l'onorevole Presidente del Consiglio, è la quantità degli oneri che stanno a carico de' comuni che li obbliga a sovrimporre più di quel che potrebbe sembrare ragionevole. E in alcuni comuni gli altri cespiti sono assolutamente tenui, ed è impossibile che adempiano agli obblighi che loro impone la legge se non eccedono nella sovrimposta. Del resto la difesa da questo abuso sta nella azione della Deputazione provinciale. Anche qui però vi ha un altro vizio della Legge Comunale, a cui mi pare accennava anche l'on. Pepoli. La Deputazione provinciale, che fa parte del Consiglio provinciale da cui è nominata, è la prima a usare della sovraimposta; e quindi ha interesse, dirò così, nella questione, mentre per un altro lato deve esercitare una tutela a quei comuni, ai quali essa ha sottratto una parte della rendita più vitale. Onde spesso accade che l'ec-

cesso già commesso dalla provincia obbliga i comuni ad eccedere nella sovraimposta e le Deputazioni sono disarmate ad opporsi a quello che è un fatto del Consiglio provinciale.

Ma queste sono tutte considerazioni che vanno fuori della legge attuale; per cui io non ho altro a soggiungere; e dopo queste brevi osservazioni raccomando al Senato di approvare il progetto nella sua integrità.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Risponderò brevisime parole all'onorevole Relatore.

Quanto alla petizione che egli intende di inviare al Ministero, io non ho difficoltà di riceverne la comunicazione; ma sia ben chiaro il senso, secondo il quale il Ministero riceve questa comunicazione.

La petizione fa delle osservazioni sulla nostra legislazione sui caseggiati; il Ministero vedrà qual conto debba fare di queste osservazioni nello studio delle riforme ulteriori delle leggi vigenti che regolano l'imposta sui fabbricati, ma non l'accetta nel senso di modificare l'applicazione di questa legge che stiamo discutendo.

Senatore GADDA, *Relatore*. La questione resta impregiudicata.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ma non resta impregiudicata per me. Io ho manifestata la mia opinione; ho detto quale è la giurisprudenza attuale, che io non intendo di variarla nell'applicazione della tassa. Se la giurisprudenza varierà, io m'inchinerò dinanzi ai giudicati dei Tribunali; ma non intendo di turbare menomamente lo stato di fatto nel quale si è posto il Governo.

Riguardo poi all'osservazione fatta dall'onorevole Relatore, il quale ci disse che anche il diritto di uso e di abitazione, quantunque diritto reale, va soggetto all'imposta di ricchezza mobile, io credo che egli versi in grandissimo errore. Non può il diritto d'uso e d'abitazione esser soggetto alla tassa di ricchezza mobile; sarebbe una violazione dell'art. 527 del Codice civile. Il diritto d'uso e d'abitazione è pareggiato, sotto il punto di vista dell'imposta sulle case, all'usufrutto. L'articolo 527 del Codice civile è talmente chiaro, che non ci può essere agente delle tasse, per quanto poco esperto, che non vegga non potersi tassare colla tassa di ric-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 GIUGNO 1877

chezza mobile un cittadino, il quale sia al possesso di una casa in forza del diritto reale di uso ed abitazione. Ed infatti, ecco come si esprime l'articolo 527 del Codice civile:

« Se chi ha l'uso di un fondo, ne raccoglie tutti i frutti, o se chi ha il diritto di abitazione, occupa tutta la casa, soggiace alle spese di coltura, alle riparazioni ordinarie ed al pagamento dei tributi, come l'usufruttuario; » per cui, come ben si vede, questo diritto reale è colpito dall'imposta fondiaria e non da quella di ricchezza mobile.

Forse l'opinione dell'onorevole Senatore Gadda è derivata da un equivoco nato da un caso ben diverso.

Accade che un impiegato di un'amministrazione qualsiasi riceve il suo assegno o stipendio, per una parte sotto forma di vero stipendio in numerario, per una parte in derrate in natura, che costituiscono sempre un reddito tassabile, e per un'altra parte sotto forma di alloggio concesso dall'amministrazione, il quale alloggio fa parte dei corrispettivi dell'opera sua. In questo caso certamente non si tratta più di diritto reale d'uso o d'abitazione, ed allora è giusto che questa parte di stipendio, corrisposta sotto forma di alloggio, sia assoggettata alla tassa di ricchezza mobile.

Riguardo all'altra petizione, poichè l'onorevole Senatore Gadda non ha fatta proposta di mandarla al Ministero, io non ho nulla a dire. Osserverò solo di passaggio che, se si accettassero anche solamente in parte i principî emessi in quella petizione, tutta la legge d'imposta sarebbe sconvolta, e le esenzioni non avrebbero più limite, imperocchè tutte le città potrebbero vantare particolari circostanze degne di riguardo, sia per le inondazioni cui possono essere esposte, sia pei quartieri più lontani dal centro o posti ai confini estremi degli abitati, o per altre eventualità, per cui sarebbe mestieri cambiare interamente l'assetto dell'imposta sui fabbricati.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. L'onorevole Presidente del Consiglio si è doluto con parole molto cortesi tanto dell'onorevole Senatore Rossi quanto di me perchè abbiamo osato oggi, nella discussione di questo progetto di legge, suggerire delle modificazioni.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.... Non è vero.

Senatore PEPOLI G. Mentre si tratta semplicemente di una revisione generale delle quote; se tale era il suo intendimento, onorevole Depretis, allora Ella non doveva porre per titolo a questa legge: Modificazione alla legge d'imposta sui fabbricati.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.... Modificazioni solo nella parte necessaria alla revisione.

Senatore PEPOLI G. Se abbiamo adunque parlato di modificazioni o di riforme eravamo autorizzati a farlo dal titolo medesimo della legge oggi in esame.

Io poi farò osservare all'onorevole Depretis che io non ho proposto nessuna modificazione, nessuna riforma; ho fatto delle semplici raccomandazioni intorno al futuro riordinamento di questa tassa. Ho anzi francamente dichiarato che non provavo meraviglia che l'onorevole Depretis non potesse appagare quegli onesti e generosi desideri che ho avuto l'onore di esprimere in nome della Società per gli interessi economici di Roma.

So anch'io che il sistema finanziario dello Stato è un mosaico, e che toccandone una pietra si scompone tutto, ma io non volevo toccare nessuna pietra, volevo anzi rinforzarne la coesione.

L'onorevole Depretis attribuisce il disordine delle finanze municipali alle passate amministrazioni; convengo con lui che furono ai Municipî attribuite molte spese che non avevano nè indole nè carattere municipale, ma non posso convenire che la colpa dei disordini di molti fra essi sia attribuibile interamente al fatto da lui indicato.

Indipendentemente dalle spese obbligatorie i Municipî hanno aggravato con delle spese inconsulte e di lusso le condizioni dei loro bilanci e questa verità è talmente nota a tutti che ho citato l'autorità non contrastata del direttore generale delle imposte che innalza un grido d'allarme e dice risolutamente ai Ministri: Badate, se non ponete un freno alle facoltà di sovrimporre, farete correre un gravissimo pericolo indirettamente anche alle finanze dello Stato.

So benissimo che l'onorevole Depretis non può richiamare all'osservanza della legge le Deputazioni provinciali ed i comuni, ma so benissimo che l'onorevole Depretis è Presidente del Consiglio, e che quindi egli esercita una

debita influenza sui propri Colleghi, e se io ho indirizzato a lui oggi la parola è stato perchè al banco dei Ministri non era seduto il Ministro dell'Interno. Prego anzi il Ministro delle Finanze a rammentarsi che l'ho esortato vivamente a richiamare l'attenzione del suo Collega dell'Interno sopra le gravi conseguenze che dalla violazione continua della legge del 14 giugno 1874 potrebbero derivare ai contribuenti.

Se il Governo non ha volontà e forza sufficiente per far osservare quella legge, onorevole Depretis, era assai meglio il non pubblicarla. Non credo dunque di domandare nè cosa soverchia, nè cosa ingiusta esigendo che il Governo faccia, anche nell'interesse dell'Erario medesimo, rispettarla. I miei voti sono, ognuno vede, molto modesti e sono ispirati ad un sentimento di considerazione e di rispetto anche verso l'attuale Ministero, la di cui autorità non può che aumentare fuori e dentro il Parlamento, se egli sarà vigile e severo custode della legge.

Mi perdonerà il Senato se io non credo opportuno di trattare minutamente la questione se l'imposta sia più grave in Francia od in Italia. Mantengo la mia asserzione in tutta la sua pienezza. Ammetto che la totalità delle imposte dirette in Francia ascenda a 692 milioni, ammetto che in Italia non s'innalzi che a 513 milioni, e che per ciò? L'onorevole Depretis dimentica che il suolo francese misura circa 500,000 chilometri quadrati e l'italiano non giunge a 300,000, dimentica che la popolazione francese ascende a 37,000,000, l'italiana a 26 milioni, dimentica infine che la produzione in Francia è quattro volte superiore alla produzione d'Italia.

Consideri tutto questo e vedrà se la differenza è enorme come ho asserito e torno ad asserire senza timore di essere smentito. L'imposta francese essendo lievissima ha fatto sì che quel paese abbia potuto prosperare, ed il legislatore francese è sempre stato fermo nel proposito di mantenere un giusto limite nei centesimi addizionali.

E poichè ho la parola, mi permetta l'onorevole Presidente del Consiglio, mi permetta il Senato, di dire brevi parole sulla gravissima questione sollevata dall'onorevole Senatore Rossi.

M'inchino alla decisione dei Tribunali. Io recisamente sono fra quelli che hanno sempre

desiderato e desiderano che le contestazioni tra il fisco ed il contribuente sieno rimesse al giudizio dei magistrati; ma ciò non m'impedisce di constatare le misere condizioni in cui le differenti imposte hanno ridotte le nostre industrie.

Citerò alcune cifre eloquenti, pubblicate recentemente dall'illustre professore Boccardo, e che constataano che una filanda di cotone paga in Italia 16,000 lire d'imposta, mentre in Francia una di eguale potenza ne paga 3000; differenza enorme, che ci dimostra come noi andiamo facendo della protezione in senso inverso. L'onorevole Rossi ci ha detto: ma è impossibile che possiate far pagare ai fabbricanti un'imposta anche per le macchine. L'onorevole Depretis ha replicato: ma è impossibile che voi possiate costringere il Ministro delle Finanze a fare cosa che sia disforme al giudicato dei Tribunali. Ma, o Signori, vi è un'altra cosa impossibile, ed è questa, che una stessa materia imponibile sia soggetta due volte alla medesima tassa. Ora, la questione è molto semplicè; quando si tassa la ricchezza mobile, si difalca l'importo di questa tassa?

MINISTRO DELLE FINANZE. Sicuro.

Senatore PEPOLI G. Se la tassa sui fabbricati nella sua interezza è difalcata, la questione è risolta. Ma io però ne dubito alquanto, e mi riservo di esaminare la questione quando verranno in discussione le riforme, che l'onorevole Presidente del Consiglio ha già proposte all'altro ramo del Parlamento, intorno alla tassa di ricchezza mobile. Sarà il caso allora di studiare se il Senato e la Camera dei Deputati non debbano col loro voto intervenire a chiarire questa questione, onde sia eliminato perfino il sospetto che la stessa materia imponibile sia in Italia tassata due volte.

Detto ciò, non ho nulla da aggiungere, in fuori che di ringraziare l'onorevole Ministro delle tante dichiarazioni che ha fatte di voler studiare attentamente la proposta della Società degli interessi economici di Roma, di esonerare dai centesimi addizionali i nuovi fabbricati ed in ispecial modo le case dei poveri, e lo ringrazio di averla dichiarata meritevole di un serio esame.

E a scanso d'ogni ulteriore equivoco, lo esorto nuovamente a pregare in mio nome l'onorevole suo Collega il Ministro dell'Interno, a spendere

un poco della sua energia, perchè la legge del 14 giugno 1874 diventi una verità, e non continui a coprire gli abusi e gli arbitrî delle Deputazioni provinciali e dei Consigli comunali.

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ROSSI A. L'onorevole Ministro ripose che la controversia parte dal 1865 e che non ci era legame alcuno colla legge presente, ma mi è forza rispondergli che gli è appunto perchè si fuorviò d'allora in poi nella interpretazione della legge che io ho dovuto parlare.

È un fatto che questa questione si è fatta grave solamente negli ultimi tempi.

L'onorevole Ministro nominò i contrabbandieri dell'imposta sui fabbricati, io mi tengo sicuro però che egli non intese di fare allusione alcuna agli industriali.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Tutt'altro.

ROSSI A. Ne sono sicuro. La questione non è di toccare nè menomare per nulla le imposte dirette, ma è che col nostro sistema finanziario noi si procede con le imposte indirette, noi andiamo avanti colpendo il lavoro in ogni maniera.

Qui si venne complicando a torto il concetto del valore locativo del fabbricato. Altro è l'attitudine di una fabbrica, altro è l'industria che si esercita in quella. Se noi volessimo spingere questi criterî agli edifizî in genere, noi troveremo che una metà delle case della città che hanno una bottega con ivi infissi un fornello, un mantice, una officina, un forno, dovrebbero essere considerate come opificî di piccole industrie, dacchè come opificî si considerano tutte le *costruzioni destinate specialmente all'industria e munite di meccanismi fissi.*

Ora, non è esatto il dire che si deduca l'aliquota della tassa sui fabbricati, nella tassa di ricchezza mobile. Quella deduzione è infinitesimale e potrei citarvi un fatti-specie, se non temessi di abusare del tempo; colla tassazione che dissi si paga propriamente due volte; le macchine pagano due volte.

E quanto al fatto che il Ministro ha portato di un gazometro, vi sono alcuni giudizi che come in questo caso ponno essere giusti, perchè un fabbricato per gazometro non può applicarsi ad altri usi, e il fabbricato stesso è il gazometro. Io non ho criticato il Codice civile, ho letto l'art. 414 che si riferisce agli infissi di una casa

civile e che non credevo e non credo che si possa adattare ad un opificio industriale.

Del resto, io non dirò del Codice civile, come l'oratore che mi precedette, che esso non è applicabile in rapporti finanziari; ma questo io dirò, che il Codice civile spesso si trova in contraddizione con il diritto economico, e dicendo questo dico presso a poco quello che ha detto un illustre mio omonimo, Pellegrino Rossi.

Ho udito una certa teoria dal signor Ministro che io non accetterei senza grandi riserve. È una teoria che in applicazioni come questa sarebbe disastrosa.

Meglio capisco il signor Ministro là dove ha detto che non vuole contraddirsi con quanto ha dichiarato alla Camera dei Deputati.

E mi resta a confidare nella giustizia della causa, e nei risultati di quell'inchiesta che egli disse di voler fare, anzi di aver già incominciata. E lo ringrazio poi per quanto soggiunse di voler venir incontro all'industrie con quelle altre agevolezze cui ho accennato.

Intanto, come mi sono riservato la parola e malgrado che ci avviciniamo all'ora della fine della seduta, io vorrei trattenere pochi minuti il Senato appunto sulla questione industriale che oggi si è sollevata a proposito di questa legge, portandola un istante alcun poco più alta che non sia un regolamento d'imposta.

Il Parlamento sarà in breve chiuso e noi torneremo alle nostre case mentre nel frattempo si trattano a Parigi le sorti degli interessi economici del nostro paese.

Dalla fermezza che verrà posta dal Ministero a difendere i nostri interessi, da un retto e giusto apprezzamento degli interessi medesimi dipenderà l'aver o un decennio di prosperità economica, morale, e dirò anche sociale, oppure un decennio come quello che è trascorso di anemia economica.

Mi affretto di dichiarare al Senato che non commetterò indiscrezione alcuna, non domanderò nulla; mi piace anzi, e mi rallegro di poter rendere giustizia all'onorevole signor Presidente del Consiglio, il quale, ogni qual volta si è compiaciuto di frattenermi sulle industrie nazionali e di chiedermi informazioni, ho sempre trovato in lui uno spirito giusto, liberale e conforme tanto alle dichiarazioni che ha fatto

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 GIUGNO 1877

in Parlamento, come alle dichiarazioni che ha fatto in pubblico.

Ciò detto, io non posso a meno di dichiarare al Senato che in Italia il lavoro è oppresso, non si svolge, non si può svolgere, è in istato di marasmo.

La massima parte degli opifici hanno ridotto il loro lavoro, quantunque eccesso di produzione in Italia non ci sia ora, e si possa dire che non ci è stato mai, noi siamo divenuti solidali invece e partecipi degli eccessi e delle speculazioni dell'estero. Taluni opifici sono pressochè chiusi.

Anche le notizie che ricevei dall'Alta Italia questa mattina sono sconcertanti.

L'istessa Società che io dirigo ha dimessi 300 telai. In alcuni opifici l'ora del lavoro non si protrae oltre alle due. Ora, se questo stato di cose fosse un male passeggero, o fosse la condizione di una piccola classe di cittadini, non varrebbe la pena di occuparne il Senato, ma il male dura da più anni.

PRESIDENTE. Devo pregare l'onorevole Senatore Rossi a volersi tenere nei limiti di questo schema di legge. Capisco che la materia a cui egli accenna è gravissima; ma bisogna ricordarci che abbiamo a discutere, oltre la legge d'imposta sui fabbricati, parecchie altre leggi importanti che sono state dal Senato decretate d'urgenza; e se entriamo adesso nella questione dei trattati di commercio e dei principi che li debbono governare, non saprei quando potremmo venire a capo del nostro ordine del giorno.

Senatore ROSSI A. Io ringrazio l'onorevole signor Presidente del suo avvertimento. Io non intendeva di formulare nè proposte al Senato, nè interrogazione al Ministro. Si è sollevata la questione industriale, ed io intendeva aggiungere poche parole sulle condizioni del lavoro in Italia.

L'argomento è troppo interessante perchè si chiuda il Parlamento senza che vi sia almeno una esposizione nel Senato di alcune idee e di parecchi fatti che non vengono così facilmente in discussione.

Io lascerò volentieri di continuare a questo momento, ma allora pregherò l'onorevole Presidente del Consiglio di lasciarmi adito a ciò quando che sia e meglio che non potrei farlo a quest'ora, ma prima che il Parlamento sia

chiuso e perchè durante la chiusura in autunno potrebbero avvenire nell'ordine economico fatti importanti, relativi, cioè, ad impegni eventuali sui trattati di commercio. Laonde alla riapertura del Parlamento noi ci troveremo già in una posizione in certa guisa obbligata, definitiva. Insomma prima che si chiuda il Parlamento sento più che il bisogno, il dovere di trattenerne per breve tempo il Senato.

Senatore GADDA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA, *Relatore*. Sento l'obbligo di fare una osservazione a quanto ha detto l'onorevole Presidente del Consiglio. Io accenna come potesse essere colpito dall'imposta di ricchezza mobile il diritto d'uso o d'abitazione di una casa. Se questo fosse un errore dovrebbe ascrivere al Regolamento sulla ricchezza mobile del 1870, perchè ivi all'art. 60 non si parla solo di impiegati e salariati, ma si parla d'ogni privato, e d'ogni diritto d'abitazione, e soggiungesi che bisogna notificare il fitto presunto.

Dunque in tale articolo comprendendosi non solo gli impiegati e salariati, ma tutti coloro che hanno diritto di alloggio sia dallo Stato, ed enti morali, sia dai privati, deve dedursene che il diritto di abitazione e di uso di una casa è colpito dalla ricchezza mobile.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Mi permetta l'onorevole Senatore Gadda di osservargli che a questo articolo non può darsi la interpretazione che l'onorevole Senatore gli ha dato. Qui si parla di impiegati salariati, e di tutti coloro che ricevono alloggio in natura dallo Stato. Lo Stato non può concedere il diritto di usufrutto d'uso d'abitazione, che sono diritti reali.

L'articolo parla di assegni in natura concessi dallo Stato, dagli enti morali, dalle Società o dai privati; assegno! Ma assegno che cosa vuol dire? Qualche cosa come stipendio che si paga con grano, con generi, coll'alloggio concesso. È così che devesi interpretare e allora ogni dubbio cessa.

È infatti evidente che la concessione d'un alloggio o gratuito, o come corrispettivo, è tutt'altro che un diritto reale, e non ha proprio nulla a fare con un diritto come l'usufrutto.

Sfido poi l'onorevole Senatore Gadda ad indicare un solo caso nel Regno d'Italia in cui si sia tassato il diritto d'uso e d'abitazione,

diritti reali quali sono contemplati dal Codice civile, una sola volta nella tassa di ricchezza mobile. Io ho fatto indagini su questa materia e la possibilità è assolutamente esclusa.

E poichè ho la parola risponderò all'onor. Senatore Pepoli ed all'onorevole Senatore Rossi che domandò se accettava una specie d'interrogazione o dirò meglio una esposizione che intenderebbe di fare in pubblico nell'interesse dell'industria italiana.

All'onorevole Senatore Pepoli risponderò che non ho mai messo in dubbio la grande disparità di potenza economica che vi è fra la Francia e l'Italia, ma poichè l'onorevole Senatore Pepoli ha confrontato le imposte dirette della Francia colle imposte dirette vigenti del Regno d'Italia, io mi permetterò di fare qualche commento alle sue induzioni che non mi sembrano esatte.

Ritenuta la popolazione della Francia a 37 milioni d'abitanti e quella dell'Italia a 27 milioni, avete 18 lire e centesimi d'imposte dirette per abitante in Italia, e lire 18 e frazioni per abitante in Francia.

Ammetto la differenza grandissima di ricchezza, di potenza economica; ma quanto alle cifre i risultati non sono molto distanti fra loro, e quindi non parmi esatto l'apprezzamento fatto dall'onorevole Senatore Pepoli. L'onorevole Senatore Pepoli poi ha insistito nuovamente sugli abusi che i comuni fanno della facoltà di sovrapporre i centesimi addizionali. E parrebbe dall'insistenza colla quale l'onorevole Senatore Pepoli è rientrato più volte su questo argomento che ci fosse proprio un disordine, un'anarchia completa nei nostri comuni; parrebbe che avessero fatte le spese più matte, a caso, a dritto e a torto. Io pregherei l'onorevole Senatore Pepoli a portare avanti dei fatti, perchè col suo ragionamento viene apertamente ad accusare il Governo, il quale non avrebbe saputo, secondo lui, mantenere i comuni nei limiti della legge, ed avrebbe quindi mancato ai suoi doveri nel fare osservare la legge che regola l'amministrazione dei comuni e delle provincie. Riguardo poi ad un'altra delle osservazioni dell'onorevole Senatore Pepoli, già prima fatta dall'onorevole Senatore Rossi, che cioè colle nostre leggi si tassano due volte gli opifici, prima colla tassa dei fabbricati, poi colla tassa

di ricchezza mobile, devo rispondere che questo non sta nel fatto. La regola seguita dall'amministrazione è diversa, ed avrebbero mancato al loro dovere gli agenti finanziari se ne fossero usciti: si tassa il fabbricato, il quale essendo destinato ad uso industriale e fornito di macchine infisse, entra nel novero degli opifici la cui tassa si stabilisce sul reddito locativo presunto. Questo è rigorosamente conforme alla legge. Si deduce poi dal reddito locativo presunto il terzo per le riparazioni presunte, poi si tassa il reddito imponibile colla tassa di fabbricato. Quando si viene poi a tassare il reddito industriale, alla cui produzione l'opificio concorre, con la tassa di ricchezza mobile, fra le passività che si deducono dal reddito industriale, c'è l'intero ammontare del fitto sul quale si paga la tassa dei fabbricati. Dunque non c'è duplicazione d'imposta.

L'onorevole Senatore Pepoli ha detto anche: « Ho parlato perchè c'era un legame fra queste due leggi, ed il Ministro mi ha accusato ingiustamente di aver parlato fuor di proposito. »

Mi sarò male espresso, onorevole Senatore Pepoli, ma io non ho mai accusato nè l'onorevole Senatore Pepoli, nè l'onorevole Senatore Rossi di aver portato in campo un argomento che non si collegasse con questa legge, la quale è poi sempre una legge di finanza. È di diritto comune quando si discute una legge di finanza di non attenersi strettamente alla legge in discussione, ed è ammessa la facoltà di trattare di qualsivoglia questione finanziaria, e perfino della questione politica.

Ed io debbo scagionarmi da questa accusa, perchè sono larghissimo nel consentire a tutta sorta di discussioni, massime quando viene in campo una questione di finanza.

Riguardo alla esposizione od interrogazione che intende fare l'onorevole Senatore Rossi, non posso sicuramente rifiutarmi al suo desiderio, e potendolo, non vorrei. Quindi io sarò a disposizione dell'onorevole Senatore Rossi: e se crederà, nell'occasione della discussione del bilancio dell'entrata, o di quello della spesa, di fare le sue osservazioni od esposizione, tanto io che il mio Collega, il Ministro di Agricoltura e Commercio, saremo pronti a sentire la sua esposizione ed a rispondergli. Ma dichiaro fin d'ora che, a negoziati aperti, le mie dichiarazioni dovranno stare entro i li-

miti, dai quali l'onorevole Senatore Rossi ammetterà che io non potrò uscire.

Senatore MARTINENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MARTINENGO. L'onorevole signor Ministro esprime il suo divisamento di voler procedere ad una radicale modificazione circa all'imposta sui fabbricati, e si dimostra propenso di seguire, per l'accertamento di questi redditi, il sistema del censo anzichè quello delle denunzie.

Io gli auguro e desidero che egli possa raggiungere la meta per questa via che ritengo la migliore e la preferibile, inquantochè il censimento parte da criteri fondati sulla scienza e sulla pratica, e può tener conto di tutte le circostanze che influiscono sull'apprezzamento degli enti tassabili.

Non disconosco però la gravità degli obbietti messi innanzi dall'Ufficio Centrale, e specialmente di quello che deriva dal riflesso che il censo non possa tener dietro a quella mutabilità di casi la quale porta un'alterazione nei redditi.

Siccome però questi casi non sorgono, nè si maturano a brevi intervalli, così ho fiducia che mediante un ben combinato metodo di ricorrenti rilievi e di periodiche illustrazioni, possa avviarsi a questo rimarco contro un sistema che fra gli altri vantaggi avrebbe quello di reintegrare i nostri catasti manomessi e scissi dagli stralci subiti in forza della legge attuale di percezione.

Ma pur troppo, a raggiungere questa meta, il cammino non può essere che lungo, ed intanto siamo a fronte di un fatto che richiede pronto provvedimento. E questo fatto è la sperequazione nel riparto della tassa di cui è parola.

A rappresentare le passività inerenti ai redditi dei fabbricati, è indistintamente assegnata la detrazione del quarto.

Tale eguaglianza di trattamento, è ciò che costituisce appunto la disuguaglianza del carico. La principale fra queste passività, la spesa cioè di manutenzione, non è eguale per tutti i paesi; variano i prezzi per la mano d'opera, variano i prezzi dei materiali, ma soprattutto variano quelle condizioni naturali del luogo, che hanno grandissima influenza sull'entità delle spese di manutenzioni.

Io appartengo, per esempio, ad un paese dove

l'influenza di cotali agenti naturali di continuo intacca, corrode e deteriora gli stabili per guisa da rendere indispensabili assidue e dispendiose riparazioni.

Come a Venezia la salsedine principalmente, così in altri luoghi invece differenti cause accrescono le spese di manutenzione.

Ora, in tanta varietà di circostanze influenti sulle accennate spese, come pretendere che valga una sola ed unica misura? Non è questo dare realtà alla famosa favola del letto di Procuste?

L'onorevole signor Ministro fece sentire che nello stato attuale del bilancio non potrebbe procedere a modificazioni che provvedessero in proposito. Faccio voti perchè ciò possa avvenire il più presto possibile, e perchè voglia farne tema degli studi nella divisata inchiesta, di cui egli fece cenno. Se i riguardi verso le Finanze dello Stato sono da tenersi in alta considerazione, non sono però men sacri quelli dovuti alla distributiva giustizia nel riparto dei carichi.

Egli è per questo, e per raccomandare all'onorevole signor Ministro il grave argomento, che io, forzando le mie abitudini, ho chiesta la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Torelli.

Senatore TORELLI. Si fu a proposito delle modificazioni che si apportano allà legge sui fabbricati che i cittadini della bassa città di Sondrio reclamarono perchè si volesse prendere in considerazione la loro condizione specialissima, che per esistere devono pagare una imposta gravosa al torrente Mallerò, imposta che si eleva al 12 per cento essa sola, mentre poi le altre imposte erariali, comunali e provinciali vanno all'incredibile aliquota del 62 per cento del reddito.

Parve loro evidente che quell'imposta sì straordinaria che devono pagare al torrente, dovesse venir dedotta, ed il quarto, calcolato in genere per tutti, non istà nè può reggere per chi deve pagare il 12 per cento solo per esistere.

Che poi tale dimanda sia equa, basta citare il fatto che, avendo ricorso uno dei proprietari ai Tribunali, il Tribunale locale diede ragione al reclamante; se non che il fisco ricorse all'appello, e quello riformò la sentenza.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 GIUGNO 1877

Il ricorrente si rivolse allora alla Cassazione, ed è sempre pendente la decisione.

È ben naturale, o Signori, che quei cittadini, vedendo che si tocca la legge sui fabbricati, si rivolgano al Senato perchè sia modificata in senso di giustizia quella situazione uniforme per tutti a fronte delle dannosissime circostanze.

L'onorevole Gadda, Relatore, ebbe a dire che una risorsa l'hanno nella valutazione del valore dello stabile. Ma qui cade in errore.

Se la tassa si misurasse sul valore dello stabile, avrebbe ragione. Ma invece si tassa il reddito, cosa ben diversa.

Suppongasì un fabbricato del valore di 100 mila lire; se si tassa il valore e si considera quanto perde per la tassa del comprensorio, si valuterà 80 mila; ma se invece rende 6 mila, e si deduce il 20 per cento, deduzione comune, rimangono 4 mila, senza che pel consorzio si sia dedotta una sola lira.

Questa norma poi d'una deduzione unica è, mi si conceda la frase, assurda, tante e sì enormi sono le differenze, anche presso regioni intere. È proprio il caso del *summum jus summa injuria*. Mi appello all'esempio or ora citato dal mio amico l'onorevole Senatore Martinengo. Con qual norma di giustizia si vuol porre la spesa di manutenzione dei fabbricati di Venezia al medesimo livello di quella delle altre città?

Chi non sa che il suolo è colà per sua natura instabile? Chi non sa che l'acqua del mare esercita quotidianamente un'azione dissolvente?

Colà è precisamente norma quello che altrove è eccezione.

A Roma, a Milano, a Napoli, una casa che si sposta perchè ha ceduto il terreno è caso rarissimo, direi quasi ignoto; a Venezia è giornaliero.

Non per questo per la logica della deduzione unica si deve ammettere anche per Venezia il *quarto* come per Roma, Milano e Napoli. Io domando se è giusto? Se è conforme al fatto? Tutto questo per non far categorie? Fatene poche perchè convengo anch'io, che non si devono complicar le leggi; ma sacrificare le più ovvie ragioni di giustizia per non voler complicazioni è un arrivare alla più brutta delle complicazioni, a quella della ingiustizia.

Io comprendo come mi sia impossibile far passare una modificazione della legge, ma associandomi alle speranze del Senatore Martinengo che si torni al censo anche per i fabbricati, credo aver fatto cosa utile il dimostrare anche l'ingiustizia che col sistema attuale si fa a paesi interi, come credo aver provato rapporto a Sondrio ed a Venezia.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io terrò conto della raccomandazione fatta dall'onor. Martinengo alla quale si è associato anche il Senatore Torelli. Non posso fare a meno però di dichiarare che è una questione assai seria. La media del 25 per 100 è stata desunta dall'esempio della legge vigente in Lombardia in virtù della quale per le deduzioni vi erano tre categorie del 20, 25 e 30 per cento del reddito locativo: su questi numeri si è presa la media. Ora, quando si volesse tornare all'antico sistema, la differenza non si verificherebbe solo per le città di Sondrio e di Venezia, ma si verificherebbe per moltissimi altri casi degni di egual trattamento anche in una stessa città.

In fatti si verificano queste sproporzioni nelle stesse città facendo il confronto tra i bisogni di riparazione di uno stabile che è al centro, con reddito elevato, e in ottimo stato, ed un fabbricato che si trovi nel suburbio che rende poco e costa più. La questione è tale che io non oserei certamente impegnarmi a risolverla in breve tempo.

Senatore MARTINENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MARTINENGO. Ringrazio l'onorevole Ministro della sua risposta; se non che le sue parole mi confermano sempre più che è meglio ritornare all'antico sistema di censo, perchè si possa camminare in una misura uguale per tutti.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, dichiaro chiusa la discussione generale, e si passa alla discussione degli articoli.

Rileggo l'articolo 1°.

Art. 1.

Nell'anno 1878 si farà una revisione generale dei redditi dei fabbricati secondo le disposizioni della legge 26 gennaio 1865, N. 2136, della legge 11 agosto 1870, allegato F, N. 5784, e della presente.

I redditi risultanti dalla detta revisione ser-

viranno di base per l'applicazione dell'imposta dal 1° gennaio 1879.

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 2.

Non più tardi del 31 dicembre 1877 saranno notificati, per mezzo di scheda, ai possessori di fabbricati non permanentemente esenti da imposta, i dati compresi nei registri catastali formati in esecuzione dell'articolo 3 dell'allegato G, alla legge 11 agosto 1870, omesso solamente il reddito.

L'agente delle imposte invia le schede al Sindaco, il quale, con manifesto che resterà affisso per 10 giorni consecutivi all'albo pretorio, notifica che le schede stesse sono depositate nell'ufficio comunale, e invita i possessori di fabbricati a ritirarle.

I possessori che non trovino la propria scheda fra quelle depositate nell'ufficio comunale, debbono farne richiesta al Sindaco.

(Approvato.)

Art. 3.

I possessori inscrivono nella scheda i fabbricati non permanentemente esenti che l'agente avesse omessi e i dati che mancassero, indicano le variazioni che credano di loro interesse, e aggiungono il reddito separatamente per ciascun fabbricato.

(Approvato.)

Art. 4.

Le schede debbono essere consegnate, entro il febbraio 1878, all'agente dei fabbricati posti nei comuni capoluoghi di agenzia, e al Sindaco dei fabbricati posti negli altri comuni.

Coloro che non consegnano la scheda nel detto termine, ovvero la consegnano senza iscrivervi reddito o senza variazioni negli altri dati, si ritengono avere rispettivamente confermato il reddito precedentemente accertato e i dati contenuti nei registri catastali.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA. Mi corre l'obbligo di pregare l'onorevole Ministro, a considerare il desiderio

che hanno espresso due Uffici relativamente a questo art. 4°, cioè che nelle istruzioni ai Sindaci sia detto loro di rilasciare la ricevuta dei reclami delle schede che presentano i contribuenti, perchè accadrebbe che ciò non prescrivendosi, potrebbe il contribuente non aver modo di provare di avere adempiuta la propria notifica e trovarsi perciò pregiudicato.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io non ho nessuna difficoltà ad accettare la raccomandazione che sia messo nella istruzione ai Sindaci l'obbligo di rilasciare ricevuta dei reclami fatti dai contribuenti; ciò è del resto conforme a quanto si pratica.

Senatore PALLIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PALLIERI. Al desiderio espresso dall'Ufficio Centrale è già stato soddisfatto. Il regolamento per l'applicazione dell'imposta sui fabbricati contiene due articoli, il 23 ed il 31, l'uno dei quali riguarda la consegna della scheda al Sindaco od all'agente finanziario, e l'altro la rimessione ad essi fatta dei reclami o ricorsi contro l'operato dell'agente medesimo o contro decisioni delle Commissioni. Ma non è tanto l'accertamento di un diritto incontrastabile, che i citati articoli ebbero per oggetto, quanto le modalità con cui l'agente delle imposte e il Sindaco debbono adempiere l'obbligo di rilasciare ricevuta degli atti e dei documenti che vengono loro rimessi; e infatti al regolamento fu allegato il modulo (E) di un registro a matrice, a forma del quale si debbono spedire le ricevute di cui si tratta. Nulla pertanto resta a desiderare su questo proposito.

Senatore MAGLIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGLIANI. Ho domandato la parola per dichiarare che il senso vero del voto espresso dall'Ufficio Centrale è appunto che queste prescrizioni non sieno omesse nel regolamento da farsi a questa legge.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Saranno conservate.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, metto ai voti l'articolo 4° testè letto.

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 5.

L'agente procede alle rettificazioni e alle

iscrizioni d'ufficio, e quindi forma una tabella nella quale si noteranno per ogni possessore i fabbricati e i redditi denunziati, confermati, rettificati, iscritti d'ufficio o concordati.

La tabella è pubblicata mediante deposito nell'ufficio comunale per il corso di 30 giorni, e con manifesto del Sindaco che indica il luogo, i giorni e le ore in cui gl'interessati possono esaminarla.

(Approvato.)

Art. 6.

Indipendentemente dalla pubblicazione di cui nel precedente articolo, ed anche durante la pubblicazione stessa, l'agente delle imposte notificherà individualmente a ciascun possessore le rettificazioni o le iscrizioni d'ufficio che lo riguardano.

Entro il termine di 20 giorni da quello in cui tale notificazione fu a ciascun possessore fatta, egli ha facoltà di ricorrere alla Commissione comunale o consorziale contro le rettificazioni e le iscrizioni d'ufficio.

I ricorsi si presentano all'agente, al quale però, pei fabbricati posti nei comuni non capoluoghi di agenzia, si possono trasmettere per mezzo del Sindaco. L'agente invia alla Commissione i ricorsi insieme alla tabella, aggiungendo nella medesima le variazioni che fossero avvenute per nuovi concordati.

(Approvato.)

Art. 7.

Per i giudizi relativi alla imposta sui fabbricati sono aggiunti alla Commissione provinciale un ingegnere nominato dal Governo ed un ingegnere nominato dal Consiglio provinciale.

(Approvato.)

Art. 8.

Al N. 4 dell'articolo 2 della legge del 26 gennaio 1865, N. 2136, è sostituito il seguente:

4° Le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali coi loro accessori, quando appartengano allo stesso proprietario dei terreni cui servono, e siano inoltre destinate:

a) all'abitazione di coloro che attendono col proprio lavoro alla manuale coltivazione della terra;

b) al ricovero del bestiame necessario per quella coltivazione, o alimentato da quei terreni;

c) alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrari dei terreni, non che alla custodia e conservazione delle macchine e degli attrezzi che servono alla coltivazione dei terreni medesimi.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. In quest'articolo sono classificati e definiti i fabbricati rurali che sono esclusi dall'imposta sui fabbricati.

A me pare che la definizione appunto troppo specificata possa lasciar credere che i fabbricati che qui non sono precisamente designati possano essere sottoposti all'imposta secondo la legge sui fabbricati.

Ora, io osserverei che per esempio le bacherie non sono comprese nella classificazione fatta da quest'articolo 8 perchè queste non si possono considerare nè come abitazioni di coltivatori; nè come ricovero del bestiame necessario a quella coltivazione; nè come locali per la conservazione dei prodotti agrari. Per conseguenza potrebbe accadere che qualche agente delle tasse non trovandole comprese nelle tre classificazioni *a*, *b*, *c*, fatte da quest'articolo 8, volesse tassare le bacherie coll'imposta sui fabbricati.

Io non faccio alcuna proposta; ma se l'onorevole Presidente del Consiglio volesse farmi qualche dichiarazione in proposito, io gliene sarei grato.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Mi pare che non ci sia proprio il dubbio che le bacherie non servano al fondo. Essi sono locali ove si consumano le foglie del gelso, per convertirle in bozzoli col mezzo del baco da seta. È il caso dell'erba prodotta dal fondo che si consuma dal bestiame. Noi possiamo considerare queste bacherie come un fabbricato agrario addetto, inseparabile dal fondo. Esse non sono comprese nelle tre categorie che ha citate l'onorevole Senatore Casati, ma sono comprese nello stesso articolo 8 al N. 4 il quale dice:

« Le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali coi loro accessori, quando appartengano

allo stesso proprietario dei terreni cui servono. »

Se vi fosse uno che per speculazione comprasse le foglie per produrre bozzoli e non fosse lo stesso proprietario del fondo, allora si tratterebbe di un'industria indipendente dal fondo, ma quando è il proprietario che consuma il prodotto del suo fondo, convertendo la foglia in bozzoli, mi pare che il dubbio accennato dall'onorevole Senatore Casati non esista.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, pongo ai voti l'art. 8 già letto.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Io vorrei insistere presso l'onor. signor Ministro sopra una raccomandazione che è già stata fatta qui nella Relazione riguardo all'articolo 2°, vale a dire che fosse inserito nel Regolamento che le schede dovessero dai Sindaci essere mandate al domicilio.

Io non ho bisogno di fare lunghi commenti per spiegare la necessità di questa inserzione nel Regolamento.

Questi atti municipali sono così numerosi, il pubblico ne prende così poca cura e l'imposta è materia che interessa così profondamente la fortuna di tutti, che è necessaria per le schede una maggiore notorietà. Conviene evitare che vi sieno sorprese, ignoranze di fatto se non di dritto e quindi tutti i gravi inconvenienti che potrebbero derivare dal fatto che le schede non si potessero trovare altrimenti nello spazio di tempo stabilito dalla legge che nelle sale del comune. Io quindi pregherei l'onorevole signor Presidente del Consiglio perchè volesse acconsentire a fare qualche dichiarazione per la quale egli promettesse che fosse inserito nel Regolamento come pratica da osservarsi dai Sindaci questo di far recapitare le schede a domicilio.

Non già che l'aver o non ricevuto la scheda dia diritto o meno ad ignorare gli obblighi dei contribuenti che sono dipendenti dalla esposizione delle schede nelle aule comunali e a scusarne l'inadempimento, ma solo che sia una costumanza da mantenersi dai Sindaci per maggiore comodo e facilità dei contribuenti.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io posso fare una raccomandazione ai Sindaci, ma non imporre un dovere ai Sindaci stessi di mandare le schede a domicilio, se non lo si dice nella legge.

Qui la legge all'art. 2 parla chiaro quanto al modo con cui le schede debbono essere distribuite:

« L'agente delle imposte invia le schede al Sindaco, il quale con manifesto che resterà affisso per 10 giorni consecutivi all'albo pretorio, notifica che le schede stesse sono depositate nell'ufficio comunale, e invita i possessori di fabbricati a ritirarle.

« I possessori che non trovino la propria scheda fra quelle depositate nell'ufficio comunale, debbono farne richiesta al Sindaco. »

A questo solo provvede la legge.

Io posso con una istruzione raccomandare ai Sindaci di render più agevole ai contribuenti il ritiro delle schede, mandandole a domicilio; ma se il Sindaco dice: io non ho quell'obbligo; io legalmente non lo posso costringere e la circolare rimarrebbe lettera morta.

Senatore VITELLESCHI. Ringrazio l'onor. Presidente del Consiglio di questa dichiarazione; io avrei desiderato che questa disposizione fosse stata messa nella legge; ma, come ciò non dipende da me che non vi sia, così mi tengo contento di questa sua dichiarazione, e gliene raccomando vivamente l'attuazione, perchè l'esperienza pratica di ogni giorno ne fa vedere la necessità di queste cautele.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti l'art. 8.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 9.

Il Governo del Re provvederà con decreto reale a quanto occorre per l'esecuzione della presente legge.

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti quest'articolo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Si procede all'appello nominale per la votazione della legge a squittinio segreto.

Risultato della votazione:

Votanti	77
Favorevoli	65
Contrari	12

(Il Senato approva).

Domani al tocco, riunione negli Uffici per l'esame dei seguenti progetti di legge:

a) Aggregazione della frazione di Montisi, comune di Trequanda, circondario di Montepulciano, al comune di San Giovanni d'Asso, circondario di Siena;

b) Esonero da servitù militare della zona della fortezza di Verona, denominata il Basso Aquar;

c) Convenzione per la costruzione e l'esercizio di una strada ferrata da Milano ad Incino-Erba;

d) Approvazione del piano regolatore e di ampliamento della città di Genova, mediante contributo dei proprietari dei beni confinanti e contigui;

e) Leva marittima dell'anno 1878 sulla classe 1857.

Alle 2 seduta pubblica per la discussione dei seguenti progetti di legge:

Legge forestale;

Bonificazione dell'Agro romano;

Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e d'archeologia;

Abolizione dell'arresto personale per debiti civili e commerciali;

Estensione ai medici della marina delle disposizioni della legge 9 ottobre 1873, N. 1608;

Cessione al comune di Roma dei sotterranei dell'ospizio di Termini;

Concessione di somme occorrenti all'Archivio di Stato in Genova;

Convenzione postale fra l'Italia e la Repubblica di S. Marino;

Convenzione per la permuta di alcuni locali demaniali con altri del comune di Capua;

Spesa per l'acquisto degli oggetti d'attrez-

zeria e macchinismo addetti al teatro di S. Carlo in Napoli;

Facoltà alle donne di testimoniare negli atti pubblici e privati;

Facoltà al Governo di mutare le circoscrizioni territoriali dei comuni di Sicilia;

Convenzione per i servizi postali e commerciali marittimi nel Mediterraneo e nei mari dell'Indo-China con le Società Rubattino e Florio;

Leva militare sui nati nell'anno 1857;

Nuovo riparto delle spese autorizzate per gli anni 1877, 1878, colle leggi N. 2574, 2577, in data 29 giugno 1875, per provvista di materiali d'artiglieria da campagna di grosso calibro, e per armamento delle fortificazioni;

Codice sanitario.

La seduta è sciolta (ore 6 1/2).

Rettificazioni

- A pagina 1186 col. 2^a linea 15 in luogo di *docentem* leggasi *discentem*.
- » » » 28 in luogo di *noi* leggasi *non*.
- » » » 43 in luogo di: *L'Ufficio Centrale ripete che della soppressione, ecc.* leggasi: *ripete che non crede che della soppressione, ecc.*
- A pagina 1187 col. 1^a linea 15 in luogo di *famiglia* leggasi *fantasia*.
- » col. 2^a » 2 in luogo di *meno* leggasi *cenno*.
- » » » 20 alle parole: *non ho gran fede, aggiungasinei Convitti, ecc.*
- » » » 39 invece di *proposta, ma....* leggasi *proposte, e... ecc.*